

CXLV.

## 1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera (Discussione):</b>	
BELOTTI BORTOLO . . . . .	6603-13-16
VISCO . . . . .	6604-05
PRESIDENTE . . . . .	6604-05-07-08-09-11-12-13-15-17-19- 6623-28-29-31-33-34-35
MODIGLIANI . . . . .	6605-06-07-09-11-12-14-21-26-33-34
BEVIONE, <i>relatore</i> . . . . .	6605-06-08-12-17-19-30-31
DONATI . . . . .	6606-09-12-22-25
TURATI . . . . .	6607-08-18-31
MERIZZI . . . . .	6608
PARATORE, <i>presidente della Commissione fi-</i> <i>nanza e tesoro</i> . . . . .	6609-20-26-34
MAZZOLANI . . . . .	6610-18
BOMBACCI . . . . .	6611-14-19
MALATESTA . . . . .	6612-13
ALESSIO . . . . .	6612-20-24
MEDA . . . . .	6613-16-20-28-29-30-31-34
TONELLO . . . . .	6614
MACRELLI . . . . .	6616-18
MAJOLO . . . . .	6622
ROSADI . . . . .	6623
MATTEOTTI . . . . .	6624-29-31
LANZA DI TRABIA . . . . .	6630

La seduta comincia alle 10.

ACERBO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Discussione delle modificazioni proposte dalla Commissione sul Regolamento della Camera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione delle modificazioni proposte dalla Commissione sul Regolamento della Camera ».

Cominciamo dalle modificazioni, proposte agli articoli del Regolamento relativi alle Commissioni permanenti.

Da lettura dell'articolo 3 nel testo proposto.

« L'Ufficio così costituito procede, per scrutinio segreto, alla designazione dei propri delegati nella Commissione permanente degli affari esteri e colonie, in ragione di un delegato ogni venti deputati o frazione di venti che sia superiore al numero di dieci iscritti all'Ufficio, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1º.

« Indi ripartisce in numero eguale i rimanenti membri dell'Ufficio nelle altre 11 Commissioni permanenti.

« I residui sono assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza della Camera, in adunanza che precede la riunione degli Uffici.

« I deputati che facciano parte del Ministero in carica non assisteranno alle adunanze delle Commissioni alle quali siano stati assegnati.

« Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Sono eccettuati da questa regola gli Uffici composti di meno di dodici membri, in guisa da consentire che essi abbiano un rappresentante in ciascuna delle Commissioni permanenti ».

*Ultimo comma identico.*

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Belotti Bortolo.

BELOTTI BORTOLO. Non so se effettivamente sia questo il momento di pre-

sentare alcune osservazioni, che io credo di dover sottoporre alla Camera circa la costituzione degli Uffici, ed in modo speciale la costituzione del cosiddetto Ufficio misto.

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, ho già compreso l'argomento che vuol trattare, ma non credo che esso debba essere discusso a proposito di questo articolo, che si riferisce alle designazioni, che fanno gli Uffici per le varie Commissioni.

Ella, invece, si riferisce alla costituzione stessa dell'Ufficio, quindi propone una modificazione, non all'articolo 3, ma all'articolo 1.

All'articolo 1 non è stata proposta alcuna modificazione dalla Commissione; ma ella può proporla.

Ne parleremo quindi a parte. Formuli intanto la sua proposta.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

Rimane identico il primo comma, che dice: « Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata dell'anno finanziario ».

Al secondo comma, che dice: « Gli Uffici sono, senza indugio, riconvocati dal Presidente della Camera, perchè procedano entro quattro giorni alla sostituzione di quei commissari, già da essi eletti, che venissero per qualsiasi ragione a mancare », si propone dalla Commissione di sostituire:

« Gli Uffici sono senza indugio riconvocati dal Presidente della Camera, perchè procedano, entro quattro giorni, alla nomina dei membri mancanti nell'Ufficio di Presidenza e alla sostituzione di quei commissari, già da essi eletti, che venissero per qualsiasi ragione a mancare ».

Come la Camera vede, vi è l'aggiunta della sostituzione dei membri mancanti nell'Ufficio di Presidenza.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito la proposta di modificazione del secondo comma dell'articolo 4.

(È approvata).

Passiamo al 3° comma. Nel testo del regolamento vigente il terzo comma dice:

« I deputati possono chiedere di mutare Ufficio. I presidenti dei singoli Uffici, quando

tali domande siano accolte, comunicano al presidente della Camera i mutamenti avvenuti nel loro ufficio ».

A questo comma si propone di sostituire il seguente:

« Quando più deputati appartenenti allo stesso Ufficio chiedano alla Presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la Presidenza dell'Ufficio, che vi aderisca, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto ».

Questo comma tende a rendere più agevoli mutamenti da una Commissione all'altra.

TONELLO. Ma deve trattarsi di una sostituzione definitiva, perchè non è possibile consentire continui mutamenti.

PRESIDENTE. S'intende.

VISCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCO. Accade con le attuali disposizioni del regolamento che il deputato che durante l'anno si trasferisce da Ufficio ad Ufficio...

PRESIDENTE. Non da Ufficio ad Ufficio, ma da Commissione a Commissione.

VISCO. Ho compreso, ma la mia osservazione si riferisce a quello che avviene nelle Commissioni.

Il deputato che chiedeva di passare da un Ufficio ad un altro Ufficio, e che aveva una rappresentanza in una delle Commissioni, non veniva sostituito in quella Commissione, reputandosi che la costituzione delle Commissioni non porti con sè la conseguenza di cambiare di designazione quando uno si trasferisca da Ufficio ad Ufficio.

Poichè l'attuale proposta parla del trasferimento da Commissione a Commissione, a mio parere, rimane l'inconveniente che, quando il deputato chiede il passaggio ad altro Ufficio, seguiti a rappresentare nella Commissione un Ufficio, al quale più non appartiene.

PRESIDENTE. In linea di fatto risponderà il relatore.

Il comma di cui ci stiamo occupando si riferisce sole al mutamento volontario di un commissario.

Oggi, se due deputati appartenenti allo stesso Ufficio, ma rappresentanti l'Ufficio in due Commissioni diverse, vogliono cambiare Commissione, devono dimettersi entrambi, e poi l'Ufficio deve procedere alla

nuova designazione in linea inversa, il che rappresenta una perdita di tempo.

La Giunta del regolamento ha proposto perciò che, se due deputati appartenenti allo stesso Ufficio sono d'accordo per mutare di Commissione, lo possano fare senza nuova designazione da parte degli Uffici. Questa è la modifica, che ora si propone.

L'osservazione dell'onorevole Visco si riferisce invece all'ultimo comma dell'articolo 4, secondo il quale le modificazioni che avvengano nella composizione degli Uffici non hanno effetto nella designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo annuale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. L'osservazione del collega onorevole Tonello, mi fa accorto che forse questa modifica può dar luogo ad inconvenienti, ad ogni modo facilmente riparabili.

Si può infatti verificare il caso che deputati vadano da una Commissione all'altra secondo l'opportunità, salvo poi a tornare nella Commissione donde sono venuti. Ora questo contrasta col carattere di permanenza che devono avere le Commissioni.

Si potrebbe inserire nell'articolo che nessun deputato può fare più di due cambiamenti nello stesso anno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. La Commissione aderisce, nel senso di limitare i mutamenti ad uno solo nell'anno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VISCO. Propongo che quando un deputato si trasferisca entro l'anno da un Ufficio ad un altro, perda la rappresentanza nella Commissione a cui era stato designato dall'Ufficio cui apparteneva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. Penso che ogni deputato, che cambi Ufficio, sentirà il dovere di delicatezza di dimettersi dalla Commissione cui era stato delegato dall'Ufficio. (*Commenti*).

In questo caso ritengo che non vi siano difficoltà ad ammettere la surrogabilità dei deputati che compongono un Ufficio.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Visco, in sostanza, propone che l'ultimo comma dell'articolo 4 sia soppresso, in modo che le variazioni degli Uffici influiscano anche sulla composizione delle Commissioni permanenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Ho l'impressione che anche con questa modificazione si verifichi l'inconveniente, a cui prima si accennava.

Comprendo che bisogna lasciare ai deputati ampia libertà di mutare opinione, ma questi mutamenti non dovrebbero essere troppo frequenti...

PRESIDENTE. Almeno per un anno.

MODIGLIANI. Ella ha compreso perfettamente il mio pensiero.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, ella insiste nel suo emendamento?

VISCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito il terzo comma dell'articolo 4, di cui già è stata data lettura, con la modificazione dell'onorevole Modigliani accettata dal relatore, che cioè non si possa fare più di un mutamento in un anno.

(È approvato).

#### Art. 5.

« Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1°) Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, igiene e legislazione sanitaria.

2°) Rapporti politici con l'estero; Colonie.

3°) Finanze e Tesoro.

4°) Esercito e Marina militare.

5°) Lavori pubblici.

6°) Agricoltura.

7°) Industria e commercio; Marina mercantile.

8°) Comunicazioni (ferrovie, poste, telegrafi e telefoni, aviazione).

9°) Diritto, procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia e culto; autorizzazioni a procedere.

10°) Istruzione pubblica e belle arti.

11°) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale.

12°) Terre liberate e redente (transitoria).

« Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 7, le due Commissioni per l'agricoltura e l'industria delibereranno sempre riunite sopra tutti i disegni di legge riguardanti legislazione doganale e trattati di commercio.

« Le Commissioni, che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la

definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e saranno ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria ».

A questo articolo l'onorevole Meda ha proposto il seguente emendamento:

« Portare le Commissioni a 14.

« Separare la Commissione finanze da quella tesoro.

« Fare una Commissione speciale per le autorizzazioni a procedere ».

L'onorevole Meda non è presente: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Il primo comma dell'articolo 6 nel regolamento vigente, che dice: « I disegni e le proposte di legge, compresi i singoli bilanci, le mozioni, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, salvo diversa deliberazione della Camera », resta immutato, salvo la soppressione di un inciso, di cui parleremo però a proposito di altre modificazioni.

Il secondo comma dice così:

« Le proposte di legge d'iniziativa parlamentare, comprese quelle per inchieste parlamentari, sono una prima volta esaminate dalle Commissioni per l'ammissione alla lettura ».

La Commissione ne propone la soppressione.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

Il terzo comma: « Qualora la Camera dichiarare d'urgenza un disegno o una proposta di legge, può fissare un termine per la presentazione della relazione », resta immutato.

Il quarto comma: « I disegni e le proposte di legge implicanti entrate e spese saranno comunicati dalla Commissione competente alla Commissione finanze e tesoro per l'eventuale parere circa le conseguenze

finanziarie », è stato modificato dalla Commissione nel modo seguente:

« Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione finanze e tesoro.

« Dal giorno della distribuzione decorrono i termini di cui all'articolo 7 ».

DONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. La formula del Regolamento vigente parla di disegni e proposte di legge, implicanti entrate e spese.

La nuova formula ora proposta parla di disegni e proposte di legge implicanti le spese soltanto. Perché questo? Mi pare che dovrebbe rimanere ferma la primitiva dizione « entrate e spese ».

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi pare di no: perchè questa è una disposizione di eccezione che vuole che tutte le spese, anche se non sono di competenza, per materia, della Commissione finanze e tesoro, siano comunque sottoposte all'esame della Commissione finanze e tesoro.

Invece, le entrate sono tutte tipicamente materia della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. Si osserva giustamente da qualche collega che una proposta implicante entrate può influire ugualmente sopra la consistenza dell'erario in quanto può diminuire l'entrate. E per questo riguardo io non ho alcuna difficoltà ad accettare il concetto dell'onorevole Donati.

MODIGLIANI. Insisto a fare osservare che le entrate sono tipicamente di competenza della terza Commissione...

PRESIDENTE. Se un disegno di legge implica entrate, è naturale che debba essere inviato alla Commissione finanze e tesoro.

Anzi, non può e non deve essere mandato che a questa. A ogni modo: *Quod abundat non vitiat*.

L'onorevole Donati insiste nella sua proposta?

DONATI. Insisto. Vi possono essere disegni di legge implicanti entrate, ed essere, per materia, di competenza di altra Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto a partito l'emendamento proposto al quarto comma dall'onorevole Donati; e cioè: « Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate e spese... ».

(È approvato).

Metto a partito la proposta di modificazione del quarto comma con l'emendamento dell'onorevole Donati.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 7°. Nel regolamento vigente è così formulato:

« Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

« Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di altra Commissione può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

« Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

« Nel caso di conflitto di competenza fra due Commissioni il Presidente della Camera sottopone la questione all'Assemblea, la quale decide, uditi i presidenti delle due Commissioni e non più di quattro deputati ».

La Commissione propone che esso rimanga immutato, ma che vi si aggiungano i seguenti commi:

« Ciascuna Commissione invierà alla Commissione finanza e tesoro tutti i progetti implicanti spese, affinché questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, dia il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

« Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione di finanza non si è voluta valere della facoltà concessa dal regolamento. ¶

« Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione di finanza e tesoro, d'accordo col presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

« Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione di finanza e tesoro, prendendo

gli accordi opportuni col presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione. Rimane sempre salva l'applicazione del terzo comma del presente articolo ».

S'intende che nel primo comma, dove è detto « tutti i progetti implicanti spese » occorrerà dire anche qui « spese ed entrate ».

**MODIGLIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MODIGLIANI.** Mi pare che occorra provvedere alla coordinazione di queste aggiunte all'articolo 7 con le modifiche dell'articolo 6 già deliberate, perchè se i disegni di legge proposti devono essere inviati a cura della Segreteria, che li comunica alla Commissione di finanza e tesoro, è perfettamente inutile che li mandi nuovamente la Commissione specificatamente competente.

Quindi quest'aggiunta all'articolo 7 che garantisce lo scopo dell'invio e del termine dovrà essere ridotta alla seconda parte, cioè alla sanzione del termine.

**TURATI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TURATI.** Volevo fare le stesse osservazioni fatte dall'onorevole Modigliani perchè qui le cose si complicano enormemente e si perde un tempo infinito.

Già, intanto, è difficilissimo definire quali sono i progetti che implicano spese. Me lo sapete dire voi? C'è un progetto (che non sia una scempiaggine) il quale direttamente o indirettamente, non implichi un'entrata o una spesa?

*Una voce.* Un disegno di legge per l'esposizione del tricolore!

**TURATI.** Ma anche quello implica per lo meno la spesa del tricolore! In conclusione ad ogni progetto serio, corrispondono o spese od entrate.

Qui dunque c'è una duplicazione tra i compiti della Segreteria e quelli delle Commissioni. Io credo che l'incarico di comunicare alla Commissione finanze e tesoro i progetti che possano interessare debba spettare alla Segreteria, perchè essa li conosce prima delle Commissioni e può provvedere in tempo.

Mi pare quindi che bisognerebbe correggere l'articolo 7° in questo senso: che quando una Commissione, modificando un pro-

getto o una proposta di legge, sottoposta al suo esame, vi introduce spese che non vi figuravano, o aumenta le spese che vi erano prevedute, in questo solo caso, non essendo la Segreteria informata di tali emendamenti, spetti alla Commissione di comunicarlo alla consorella competente di finanza e tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. Ritengo che si possa accettare la semplificazione nei termini proposti dagli onorevoli Modigliani e Turati.

PRESIDENTE. No, l'onorevole Modigliani fa una proposta di coordinamento.

Questo articolo 7 non è che la riproduzione di una deliberazione presa da tutti i presidenti delle Commissioni.

Ora l'onorevole Modigliani propone giustamente il coordinamento dell'articolo 6 con l'articolo 7.

Se con l'articolo 6 si è messo a carico della Segreteria l'invio dei disegni di legge implicanti entrate e spese alla Commissione di finanza e tesoro, e si è detto che da quel giorno comincia a decorrere il termine, è assolutamente inutile che la Commissione assuma l'obbligo di mandare per suo conto il disegno di legge.

L'onorevole Turati fa un'altra proposta; prego l'onorevole Turati, di formularla.

TURATI. Non sono un improvvisatore. Ad ogni modo io la formulerei come segue: Ciascuna Commissione invierà alla Commissione finanza e tesoro tutti i progetti nei quali essa abbia introdotto in via di emendamento una nuova spesa o un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Merizzi.

Ne ha facoltà.

MERIZZI. Faccio osservare all'onorevole Turati che la sua dichiarazione, secondo la quale non esistono progetti seri che non importino spese, non corrisponde alla realtà.

TURATI. Già! Quelli per le feste nazionali!

MERIZZI. Tutta la materia della Commissione settima, di diritto privato, per la massima parte non importa spese, per fortuna, allo Stato.

Invece mi par logica la richiesta dell'onorevole Modigliani circa la necessità di coordinare la disposizione dell'articolo 6, comma quarto, modificato, con la prima parte dell'articolo 7, affinché il rinvio del progetto dalla Commissione competente alla

Commissione di finanza e tesoro non sia un duplicato dell'invio fatto dalla Segreteria.

Pare a me che sia opportuno, però, mantenere la seconda parte, e cioè la fissazione di un termine alla Commissione di finanza perchè dia il suo parere.

Ora, questo termine dovrebbe decorrere a mio modo di vedere, da uno speciale invito che la Commissione competente fa alla Commissione di finanza perchè dia il suo parere.

Dal momento in cui viene dalla Presidenza della Commissione competente trasmesso il disegno di legge alla Commissione di finanza e tesoro, dovrebbe decorrere il termine indicato dall'articolo 7.

In questo senso faccio una proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, credo che si potrebbe contemperare la sua richiesta con quella dell'onorevole Turati. Possono cioè restare così l'articolo 6 già modificato, come l'articolo 7 con qualche modificazione.

Quando il disegno di legge o la proposta di legge implicano entrate o spese, è la Segreteria che deve inviarli alla Commissione competente ed alla Commissione di finanza e tesoro, e da questo giorno comincia a decorrere il termine. Questa è la disposizione che già abbiamo approvato.

L'onorevole Turati propone, poi, che quando in un disegno di legge che non implichi nè entrate nè spese, la Commissione competente vi introduca modificazioni implicanti spese...

TURATI. ...o aumenti di spese...

PRESIDENTE. ...in questo caso la Commissione debba inviare il disegno di legge alla Commissione finanza e tesoro. E allora l'articolo 7 può rimanere, aggiungendovisi però una illustrazione, e cioè che la Commissione invierà alla Commissione finanza e tesoro tutti i progetti in cui abbia introdotto varianti implicanti entrate o spese. Salvo a coordinarlo, il concetto dovrebbe essere questo.

MODIGLIANI. Varianti implicanti entrate o spese.

PRESIDENTE. L'articolo 6 si riferisce ai disegni di legge che già implicano spese, l'articolo 7 invece a quelli che non implicano spese ma che, dopo l'esame della Commissione competente, hanno subito varianti implicanti spese.

TURATI. Oppure a disegni di legge che già implicavano spese, ma di cui le spese siano state aumentate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Donati.

Ne ha facoltà.

DONATI. Mi pare che la formula proposta dall'onorevole Presidente della Camera...

PRESIDENTE. Non l'ho proposta io.

DONATI: ... illustrata da lei, prospetti i casi più frequenti.

La proposta considera il caso in cui un progetto non implicante entrate o spese abbia, nell'esame della Commissione competente, subito emendamenti che ne implicano.

PRESIDENTE. O progetti che implicano entrate o spese e a cui gli emendamenti importino diminuzioni di entrate o aumenti di spese.

DONATI. Vi sono tutti i disegni di legge che implicano entrate o spese, già inviati dalla Segreteria così alla Commissione competente per materia, come alla Commissione di finanza e tesoro, sui quali la Commissione competente per materia può aver portato emendamenti che implicano minori entrate o maggiori spese.

In questo caso non è il progetto che la Commissione competente deve inviare alla Commissione finanza e tesoro, ma gli emendamenti.

E allora io propongo che, con dizione unica, si dica che le Commissioni che nell'esame dei disegni di legge propongano a questi emendamenti implicanti modificazioni di entrate o di spese, debbano comunicare questi emendamenti alla Commissione finanza e tesoro.

BEVIONE, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Donati.

MODIGLIANI. Ma insomma, è permesso che la Camera funzioni, o deve funzionare soltanto la Commissione finanza e tesoro? Mi pare di aver capito che se un deputato si accorge che vi è una insufficienza di stanziamento in un disegno di legge, non ha diritto di rilevarlo senza il consenso dei signori custodi di quel tal tesoro! Ma, signori miei, fate un po' meno gli accaparatori!... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Donati, la Commissione finanza e tesoro verrà alla Camera e farà le sue proposte in quella sede. Altrimenti le Commissioni permanenti non funzioneranno più.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Nessuno ha mai pensato, onorevole Modigliani, che un componente della Commissione competente non abbia diritto di rilevare che uno stanziamento è insufficiente agli effetti che si propone uno specifico disegno di legge, e nessuno ha mai pensato di vietare alla Commissione competente di deliberare anche questo stanziamento.

Qui si tratta semplicemente di sottoporre questo emendamento alla Commissione finanza e tesoro, in modo che in seguito la Camera conosca la deliberazione della Commissione competente ed il parere della Commissione di finanza e tesoro, che non è dato semplicemente in rapporto ad uno specifico disegno di legge, onorevole Modigliani, ma a tutta una situazione finanziaria. Questo parere solo la Commissione di finanza, che conosce gli elementi dell'entrata e della spesa, può dare, per porre il Parlamento in condizioni di deliberare sull'emendamento che aumenta la spesa, assumendone piena e intera la responsabilità.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Non è a questo punto che questa questione può essere sollevata.

Vi è nell'altro schema di modificazioni al regolamento, una modifica all'articolo 90, che salvaguarda in altra sede, con altre sanzioni, questo diritto che giustamente la Commissione finanza e tesoro rivendica. Qui si tratta di un esame, per il quale è assegnato un minimo di tre giorni, ma a volte anche di otto giorni. Se ogni emendamento dovesse fare questo po' po' di aspettativa nelle sale della Commissione finanza e tesoro, il Parlamento non funzionerebbe più! Invece a suo luogo, all'articolo 90, disciplineremo l'invio, alla Commissione finanza e tesoro, degli emendamenti di cui si è occupato ora l'onorevole Paratore, ma senza il diritto della Commissione finanza e tesoro a protrarre più dello strettissimamente necessario per il proprio esame.

Quindi mi oppongo a che di questo emendamento si parli in sede dell'articolo 7. Ne ripareremo in sede dell'articolo 90.

DONATI. Chiedo di parlare sulla mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. A me pare che la mozione d'ordine non abbia ragione d'essere, per-

chè non è qui il luogo in cui si possa parlare degli emendamenti contemplati dall'articolo 90 del regolamento.

L'articolo 90 riguarda gli emendamenti che siano stati proposti dopo la presentazione delle relazioni alla Camera: invece in questo luogo si tratta degli emendamenti proposti ai singoli disegni di legge dalle Commissioni in sede di esame di questi.

Pregherei il collega onorevole Modigliani a non voler considerare la funzione delle Commissioni con un criterio di così assoluta meccanicità. A mio modo di vedere, il lavoro delle Commissioni, per quanto sia distinto, pure deve essere coordinato. In specie, guai se la Commissione finanza e tesoro non potesse coordinare il suo lavoro con quello delle altre Commissioni competenti!

Secondo la modifica che abbiamo or ora apportato all'articolo 6, i disegni di legge implicanti entrata o spesa, dalla segreteria meccanicamente sono distribuiti e alla Commissione finanza e tesoro e alla Commissione competente. Ognuna per proprio conto fa il proprio esame, l'una sulle conseguenze finanziarie, l'altra sul merito.

Ma poichè l'esame del merito può portare la necessità di emendare il disegno di legge, nel senso di dargli una portata finanziaria diversa da quella proposta, in questa ipotesi è indispensabile, perchè il funzionamento delle diverse Commissioni sia coordinato, e perchè la Camera possa avere davanti a sé delle relazioni esaurienti, che la Commissione finanza e tesoro, la quale deve dare già il suo parere finanziario sul disegno di legge, così come è presentato, possa avere conoscenza anche degli emendamenti proposti dalla Commissione competente.

Così il suo parere, dato insieme a quello della Commissione competente per materia, sarà esauriente. Altrimenti la Commissione finanza e tesoro riferirebbe, ad esempio, sopra un disegno di legge di iniziativa del Governo, senza conoscere se in seguito, per ragioni specifiche, tecniche, attinenti alla competenza speciale della Commissione competente per materia, sia stato emendato, e in guisa da rendere magari inutili osservazioni o rilievi già fatti dalla stessa Commissione di finanza e tesoro.

Se vogliamo rendere efficace il lavoro delle Commissioni ai fini della funzione legislativa, la necessità di comunicare alla Commissione di finanza e tesoro gli emendamenti di indole finanziaria che la Com-

missione competente per materia abbia creduto di apportare a un disegno di legge, è evidentissima.

PRESIDENTE. Onorevole Donati, ella parla di comunicare gli emendamenti alla Commissione Finanze e Tesoro, ma occorre chiarire la portata della sua proposta in relazione alla decorrenza del termine alla Commissione Finanze e Tesoro per dare il suo parere.

Se si tratta di semplice comunicazione ci potremo mettere d'accordo, ma se si vuole intendere che un nuovo termine debba decorrere dalla comunicazione degli emendamenti, la proposta diventerebbe più grave.

Credo che potrebbe bastare la semplice comunicazione. (*Approvazioni*).

DONATI. D'accordo.

MAZZOLANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLANI. In sostanza c'è la disposizione che esamineremo in sede di coordinamento, la quale disciplina la facoltà che dobbiamo attribuire alla Commissione finanza e tesoro di conoscere gli emendamenti e aggiunte di maggiori spese o di minori entrate che avvengano durante il lavoro che si svolge innanzi alla Commissione.

Dal momento che si considera necessario che la Commissione finanza e tesoro conosca gli emendamenti prima che siano presentati alla Camera, tanto più dobbiamo ciò ammettere quando l'onere di spesa sia deliberato innanzi alle Commissioni.

Ed in via generale, all'infuori della mozione d'ordine e dell'articolo 90, faccio osservare all'onorevole Modigliani se non senta tutto il pericolo del continuare in questo sistema, perchè la Camera, non può diventare il Consiglio comunale di un piccolo paese in cui i consiglieri non fanno che portare la voce di coloro che vogliono spese.

Mi pare che ciò ripugni alla nostra funzione ed alla nostra dignità di deputati. (*Interruzione del deputato Modigliani*).

La proposta di adoperare tutti gli ostacoli regolamentari, cioè consapevoli, coscienti ed illuminati, che potremo opporre a questa tendenza a cui siamo tratti tutti di deliberare continuamente spese per favorire determinate categorie (che avranno il diritto più sacrosanto, ma hanno anche il dovere di subire che il loro diritto sia esaminato con visione più alta del problema che le interessa), mi pare dovrebbero trovarci concordi, e così pure quella di so-

prassiedere a deliberare una spesa onde dar tempo ai singoli componenti della Commissione finanza e tesoro di vedere se questa spesa rientra nel quadro dei fondi disponibili.

Riprendo l'argomento che la Camera iersera non accolse, perchè forse attribui all'onorevole Modigliani una intenzione diversa da quella che aveva.

È possibile che continuiamo a deliberare spese senza che contemporaneamente, se non preventivamente, si abbia la conoscenza delle nostre possibilità finanziarie e della nostra responsabilità verso i contribuenti?

Quando la Camera si sarà resa conto della necessità di procedere con questo criterio, essa diventerà anche più rigorosa nelle sue deliberazioni. (*Approvazioni*).

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Sono stato tentato di associarmi alla proposta dell'onorevole Donati, perchè essa serve magnificamente a sabotare il Parlamento (*Viva ilarità*). Assistendo a questa discussione mi sono accorto che essa serve allo scopo di non concludere mai nulla, e di non fare funzionare il Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Donati, vorrei pregarla di limitare la sua proposta alla semplice comunicazione senza decorrenza di nuovi termini. La comunicazione ha luogo anche ora.

DONATI. Accetto. Era questo il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei sapere che cosa si deve comunicare. E mi permetto di fare osservare che cinque minuti fa si era già deliberato che qualunque emendamento le Commissioni speciali avessero introdotto implicante entrate e spese, questo doveva essere comunicato alla Commissione finanza e tesoro.

PRESIDENTE. Ma la proposta dell'onorevole Turati è diversa.

MODIGLIANI. No, scusi, è questa.

L'onorevole Donati aveva suggerito che ogni qualvolta una Commissione, esaminando un disegno di legge, lo modifica, cioè vi apporta degli emendamenti implicanti spese o entrate, è dovere della Commissione di trasmetterlo alla Commissione finanze e tesoro.

Su questo siamo d'accordo. A un tratto l'onorevole Donati si alza, e domanda che

siano trasmessi alla Commissione finanze e tesoro tutti gli altri emendamenti che si propongono a una determinata legge.

Ora, o si tratta degli emendamenti che vengono dopo la relazione della Commissione speciale, e provvede l'articolo 90; o si tratta degli emendamenti suggeriti, e non credo che il caso si verifichi quasi mai durante lo studio della Commissione e allora, o questa li fa suoi, ed è logico che li trasmetta alla Commissione finanza e tesoro, o la Commissione li passa al cestino, e tali emendamenti cessano di esistere, perchè non verranno alla Camera se non riproposti dal loro autore a suo tempo.

Quello che si chiede, dunque, non aggiunge e non toglie nulla a quello che si è deliberato. Quindi, se si tratta di qualche cosa di diverso, lo si precisi; ma allo stato della discussione non vi è altro da deliberare su questo punto.

PRESIDENTE. Io credo invece che siamo d'accordo.

MODIGLIANI. Se ne parla all'articolo 90...

PRESIDENTE. Se ne parla ora!

Le ipotesi prospettate sono tre.

La prima è quella contemplata dall'articolo 6, già approvato, cioè che si presentino disegni o proposte di legge implicanti entrate o spese. Questi disegni di legge devono essere inviati a cura della Segreteria, oltre che alle Commissioni permanenti, anche alla Commissione finanza e tesoro.

La seconda ipotesi è che si presenti una proposta o un disegno di legge non implicante entrate o spese. La Commissione può in questo disegno di legge introdurre variazioni implicanti entrate o spese.

L'onorevole Turati propone che, in questo caso, la Commissione permanente invii il disegno di legge o la proposta alla Commissione finanza e tesoro. Sicchè l'articolo 7, che disciplina appunto l'invio di disegni o proposte di legge da parte delle Commissioni permanenti alla Commissione finanze e tesoro si riferirà soltanto al caso in cui il disegno di legge non sia stato prima inviato alla Commissione finanza e tesoro perchè non implicava entrate o spese. Poichè la Commissione permanente vi ha introdotto delle variazioni implicanti entrate o spese, esso deve essere inviato alla Commissione finanza e tesoro.

La terza ipotesi è quella di un disegno o proposta di legge implicante entrate o spese, e che perciò sia stato inviato, per

questo soltanto, alla Commissione finanza e tesoro.

A norma dell'articolo 7, dal giorno della distribuzione degli stampati comincia a decorrere il termine per la presentazione del parere da parte della Commissione finanza e tesoro.

Ora se la Commissione permanente in questo disegno di legge implicante entrate o spese, inviato già alla Commissione finanza e tesoro, introduca una variante che, per esempio porti diminuzione di entrate o aumento di spese, ha il dovere di comunicare questo emendamento alla Commissione finanza e tesoro, perchè emetta il parere sulle varianti, senza che però cominci a decorrere un nuovo termine.

Sono queste le tre ipotesi? Siamo d'accordo? È d'accordo anche lei onorevole relatore?

BEVIONE, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Salvo a coordinare, resta così inteso.

DONATI. L'ultimo comma dell'articolo 7 dice che rimane sempre salva l'applicazione del terzo comma dello stesso articolo.

Ora mi sembra strano che in un articolo vi sia bisogno di dichiarare che rimane salvo un comma dello stesso articolo.

BEVIONE, *relatore*. La Giunta del regolamento vedrà di correggere la dizione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Allora con gli emendamenti degli onorevoli Turati e Donati, metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

All'articolo 8 la Commissione propone di sostituire al primo comma:

« Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei suoi componenti.

« I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 37 del regolamento della Camera.

« I presidenti delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea ».

*Dopo il quarto comma aggiungere:*

« Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa

può proporre alla Camera che si discuta sul testo del ministro senza relazione parlamentare ».

Si è iscritto a parlare su questo articolo l'onorevole Malatesta.

Ne ha facoltà.

MALATESTA. Vorrei che fosse diminuito ancora il numero dei deputati indispensabili per la validità delle sedute delle Commissioni.

TONELLO. Sono già tolti dal computo i deputati in congedo.

MALATESTA. In linea subordinata, chiedo che si ammetta quello che viene adottato in ogni assemblea; cioè la seconda convocazione delle Commissioni, le cui sedute sono valide qualunque sia il numero dei componenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

DONATI. Avevo domandato la parola per fare presso a poco la proposta fatta ora dal collega Malatesta.

Io proporrei di sostituire alle parole « un quarto », le parole « un quinto ».

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. La proposta dell'onorevole Malatesta, sostenuta anche dall'onorevole Donati...

PRESIDENTE. L'onorevole Donati propone il quinto.

ALESSIO. ... non tiene conto dell'enorme lavoro che cade col sistema delle Commissioni permanenti sopra i membri che ne fanno parte. È un lavoro considerevole, ed è necessario che vi prenda parte il maggior numero di deputati possibile.

Se riduciamo il *quorum*, abbiamo un aggravamento di lavoro per i pochi che hanno la buona volontà di lavorare.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

BEVIONE, *relatore*. Pregherei i colleghi di non insistere nelle loro proposte. Tengono conto che all'aumento del numero dei membri delle Commissioni, corrisponde una maggior mole di lavoro.

D'altra parte vi è il temperamento dei congedi che anche attenuerà il numero dei *quorum*.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Già in Commissione fui favorevole alla riduzione del *quorum*, perchè data questa dizione, i congedi non spiegano nessuna influenza, e si parla infatti del

quarto dei componenti. E da ciò deriva che anche quando vi siano una diecina di congedi sarà sempre necessario trovare undici persone.

Ora è inutile presumere una reciproca diligenza maggiore del vero: in certi giorni, per discussioni di minore importanza, undici deputati non si trovano sempre in una Commissione.

Quindi o si riduce il *quorum* e lo si porta a un quinto, o si dichiara che nel calcolo del *quorum* si computano i congedi.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Mi permetto di osservare che in questa discussione seguiamo un criterio pericoloso; non basta preoccuparci che le Commissioni in qualche modo funzionino, perchè allora basterà dire che quando due membri sono presenti, la Commissione può deliberare; ma dobbiamo preoccuparci che non ci sia la possibilità per un gruppo di prendere di sorpresa il sopravvento, approfittando del troppo esiguo numero richiesto per la validità delle sedute. Perciò io trovo che il quarto è già poco; se poi si andasse anche al disotto, non capisco più quali garanzie ci rimarrebbero.

MODIGLIANI. Siate diligenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Malatesta mantiene il suo emendamento?

MALATESTA. Sono disposto ad accettare il criterio del quarto. Però quella parte subordinata che avevo esposto, riguardante la seconda convocazione, mi pare che potrebbe essere accettata.

Noi avremo delle sedute di Commissione anche durante le vacanze e non è giusto che i deputati che sono obbligati a venire debbano poi trovarsi di fronte alla impossibilità di lavorare perchè manca il numero legale.

Credo che l'istituzione della seconda convocazione risolverebbe l'inconveniente.

PRESIDENTE. Informo la Camera che di questa questione si occupò la Giunta del Regolamento e si ritenne che, se si adottasse il criterio della seconda convocazione, in pratica la prima si renderebbe inutile, e rimarrebbe solo la seconda convocazione. Non mi pare, quindi, che sia il caso di insistere.

Ella insiste, onorevole Malatesta?

MALATESTA. Non insisto.

MODIGLIANI. Resta inteso che i deputati in congedi si defalcano.

CAPPA PAOLO. Ma come si conoscerà se un deputato è in regolare congedo?

PRESIDENTE. Sarà annunziato il suo congedo. È bene che il controllo cada anche sulle richieste di congedo.

Metto a partito la proposta di sostituzione al primo comma dell'articolo 8 che ri-leggo:

« Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide, se non sia presente almeno un quarto dei suoi componenti.

« I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 37 del regolamento della Camera.

« I presidenti delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea ».

(È approvata).

« Dopo il quarto comma aggiungere:

« Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del ministro senza relazione parlamentare ».

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

A proposito di modificazioni agli articoli del regolamento relativi alle Commissioni Permanenti, l'onorevole Belotti Bortolo propone la seguente all'articolo primo:

« Il gruppo misto è soppresso. I deputati che non appartengono a nessun gruppo o appartengono a gruppi che non raggiungano venti adesioni, saranno assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza della Camera ».

L'onorevole Belotti Bortolo ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

BELOTTI BORTOLO. Ho richiamato l'attenzione dei miei colleghi sopra una questione che, a mio avviso, può risolversi nel modo che ho proposto.

L'ufficio misto è l'ufficio in cui sono costretti a riunirsi tutti i deputati che non partecipano ad un gruppo organizzato, o che, pur essendo appartenenti a un gruppo organizzato, sono meno di un determinato numero.

È stato già rilevato, quando si è discusso il regolamento, che in sostanza questo ufficio misto mette i deputati in condizioni ben singolari, in quanto che, mandati nelle

Commissioni, essi non rappresentano l'ufficio, perchè l'ufficio misto è formato da elementi di opinioni differenti, mentre poi gli organi costituiti in seno all'ufficio stesso (presidenza, ecc.) non rappresentano tutti i deputati che lo compongono, ma solamente una parte di essi, che può essere in violento contrasto colle altre. In una parola, l'ufficio misto è un non senso, perchè privo di unità costituzionale. Non può essere rappresentato al di fuori e non può costituire logiche rappresentanze entro sè medesimo.

Gli altri uffici esistono appunto in quanto corrispondono ad un partito. La ragione per cui tuttavia fu stabilito l'ufficio misto è stata questa, di formare cioè un organo per attribuire alle Commissioni la quota regolamentare dei deputati che non entrano in quei gruppi. Questa ragione pratica fece passar sopra alle obiezioni d'ogni genere che si oppongono in principio alla creazione del gruppo misto.

Senonchè oggi che abbiamo stabilito che tutti i deputati, e non solo una parte di essi, devono partecipare alle Commissioni, non c'è più bisogno dell'organo che, fra i deputati che non fanno parte di gruppi organizzati, scelga la parte che deve entrare nelle Commissioni.

La ragione dell'ufficio misto quindi non c'è più.

Perchè si devono costringere ancora i deputati che non entrano in gruppi organizzati o che non hanno un gruppo di un determinato numero di componenti, a contatti, che personalmente possono essere di simpatia, ma che politicamente possono rappresentare un contrasto di idee non tollerabile?

Bisognerà trovare un altro modo, per cui i deputati che, secondo il precedente regolamento, avrebbero fatto parte dell'ufficio misto, e che ora devono necessariamente far parte delle Commissioni, siano assegnati alle Commissioni stesse. Ma l'organo di questa assegnazione non può più essere l'ufficio misto. Può essere invece l'ufficio di Presidenza della Camera, molto più che nell'articolo 3, oggi modificato, in sostanza questo principio già s'introduce.

Per queste ragioni io prego la Camera di voler prendere in considerazione la mia proposta.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi pare che la proposta di deferire alla Presidenza l'assegnazione dei

deputati, che prima facevano parte dell'ufficio misto, alle singole Commissioni sia molto pericolosa e strana.

Perchè proprio l'ufficio di Presidenza deve andare a dire a questi sperduti nel buio della politica: tu stai bene in questa Commissione, tu in quest'altra?

Quest'assegnazione può avere anche un carattere politico, perchè questi signori misti possono essere anche numerosi e, assegnati a una determinata Commissione, possono darle una fisionomia che non risponde a quella dei gruppi della Camera. Mi oppongo recisamente alla proposta dell'onorevole Belotti.

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Siccome rappresento un partito che ingrosserà, ma che potrebbe anche diminuire, io chiedo: perchè i deputati, che hanno un programma, che appartengono a un partito organizzato nel paese, devono essere proprio in dieci per poter costituire un gruppo, e perchè non possono essere quattro, o cinque, o sei quando il partito è realmente un partito? Questi deputati non sono venuti qui come altri che non rappresentano nulla e che, se andassero via, ci farebbero un piacere, e non devono essere messi sotto la tutela della Presidenza. Se appartengono a un partito organizzato, siano quattro o cinque, dovrebbero avere il diritto di costituirsi in gruppo.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Ho chiesto la parola per sostenere lo stesso concetto dell'onorevole Bombacci. Bisogna distinguere nettamente fra gli isolati, perchè sono in via di sviluppo, e gli isolati perchè sono in via di involuzione.

MEDA. Come faranno a definirli?

MODIGLIANI. Onorevole Meda, il Regolamento ha già provveduto, perchè nell'articolo 1, ultimo a capo, si legge: « Quando un gruppo raggiunga almeno il numero di 10 iscritti può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi in Ufficio dal Consiglio di Presidenza, purchè questa riconosca che esso rappresenti un partito organizzato nel paese ».

Se si chiederà che il numero di 10 sia abbassato, io darò il mio voto incondizionatamente favorevole. Ogni qual volta si tratti di proteggere il diritto a partecipare in pieno a tutti i lavori del Parlamento da parte di chi rappresenta nel Paese una cor-

rente di idee, non si può esser contrari. Ma quei tali signori deputati che si presentano agli elettori come selvaggi (e fra questi taluno non è stato poi nemmeno convalidato!) e che, anche dopo eletti, non riescono a incassellarsi in uno qualunque dei partiti e vogliono continuare a rimanere cavalieri soli, sono pregati di non rivendicare nessun diritto di partecipare ai lavori collettivi della Assemblea. Chi ha voluto essere selvaggio nelle elezioni, e nella vita della Camera, resti selvaggio anche nei lavori preparatori dell'Assemblea.

Questa non è la posizione di chi rappresenta un partito, il quale comincia a venire alla Camera con uno, o due, o tre deputati.

Certo non si potrà arrivare, per l'impossibilità della cosa, ad abolire il minimo necessario per la costituzione dell'Ufficio.

Il giorno in cui un Andrea Costa entrò, unico rappresentante del partito, in Parlamento, sarebbe stato difficile autorizzarlo a costituire da solo un Ufficio.

Egli entrò alla Camera solo, e lavorò da solo, nè credo che avrebbe avuto gran desiderio di lavorare nelle Commissioni e negli Uffici.

Ma, tolto il caso eccezionale, se qualcuno crede di proporre l'abbassamento del *quorum* di dieci, ben potrà votare in favore. Invece il rispetto agli isolati per volontà di isolamento, per incapacità personale a qualunque lavoro organizzato io non lo intendo.

Ma anche per un'altra ragione io sono contrario a che la soppressione dell'Ufficio misto porti alla conseguenza di autorizzare la Presidenza a distribuirne i componenti nelle Commissioni permanenti.

Vorrei augurare al Parlamento italiano di poter fare un vitalizio di 100 anni per poter avere 100 anni l'attuale Presidente, e avere così una sicura garanzia per l'imparzialità della distribuzione. Ma nel giorno-faccio una ipotesi astratta; speriamo che non si verifichi mai — nel giorno in cui avessimo un Presidente di altro calibro, che avesse a sua disposizione una ventina di deputati da distribuire nelle Commissioni, si potrebbero, non dico provocare, ma lasciarsi produrre per errore dei gravi inconvenienti.

E, del resto, lo stesso Presidente il più imparziale rischierebbe di trovarsi in un brutto impiccio.

Supponete che l'Ufficio sia costituito da un numero di deputati notevolmente supe-

riore a quello delle Commissioni. Il presidente è costretto a distribuirli. Basta che siano quindici perchè debba assegnarne due insieme ad una stessa Commissione e, se fossero una trentina dovrebbe assegnare tre dei deputati dell'Ufficio misto ad una stessa Commissione. Tre su quarantaquattro possono facilmente alterare la maggioranza.

Basta considerare la condizione attuale della nostra Assemblea, che in numerosi casi, e in seduta e nelle Commissioni, se non si è divisa a perfetta metà, ha rischiato di dividersi a perfetta metà, per comprendere come facilmente, con tre componenti dell'Ufficio misto, in una Commissione si può facilmente far dare di balta alla bilancia!

Ora che questi signori *baschi-bouzuk* della organizzazione politica rivendichino questo po' po' di diritto di alterare il funzionamento delle Commissioni, mi pare che, con tutto il rispetto al loro selvaggiume o alla loro selvaggieria, non si possa accettare.

Io proposi altra volta che i *baschi-bouzuk* restassero *baschi-bouzuk* e non partecipassero a nessuna Commissione permanente ed oserei fare questa stessa domanda, oggi che il funzionamento dei gruppi è diventato quella necessità che tutti conoscono.

Oggi che si è cominciata a verificare la fuoruscita di quei deputati che al principio della legislatura erano entrati nell'Ufficio misto e che hanno sentito la necessità, alti o bassi, grassi o magri che fossero, di entrare nei gruppi, il rispetto per questi *baschi-bouzuk* deve diminuire e non già aumentare e la Camera deve sentirsi autorizzata a non riconoscere agli isolati il diritto di partecipare all'elaborazione necessariamente organica degli studi collettivi della Camera, nel periodo preparatorio delle proprie discussioni pubbliche.

**PRESIDENTE.** Alla proposta dell'onorevole Belotti Bortolo è stato dunque presentato dall'onorevole Modigliani un emendamento.

L'onorevole Belotti propone che il gruppo degli isolati sia sciolto; l'onorevole Modigliani propone invece che resti, ma che si tolga ad esso il diritto di avere dei rappresentanti nelle varie Commissioni.

A questa proposta dell'onorevole Belotti se ne è innestata un'altra...

**TONELLO.** Ma a che cosa serve il gruppo misto, se non può nominare rappresentanti nelle Commissioni?

**PRESIDENTE.** Onorevole Tonello, questa è la proposta. Che cosa vuole che le dica?

Vi è, dunque, un'altra proposta, e cioè che sia ridotto il numero minimo che trovansi contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 1, quando si tratti di partiti organizzati nel paese.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macrelli. Ne ha facoltà.

**MACRELLI.** Io presento una formale proposta di modifica all'articolo 1, ed è questa: « I deputati che rappresentano un partito nel paese possono costituirsi in Ufficio, qualunque sia il loro numero ».

Prendo atto intanto della dichiarazione fatta dall'onorevole Modigliani, e prima dall'onorevole Bombacci, e li ringrazio di quanto hanno detto.

Noi siamo venuti qui mandati da elettori che seguono nel paese una corrente di idee, che si è affermata attraverso i tempi e nella storia d'Italia, e che non si può cancellare, anche se siamo pochi nella Camera. Noi siamo rappresentanti del partito repubblicano, partito organizzato, costituito, davanti al quale, credo, possono inchinarsi anche molte anime timorate che sono in questa Camera. Per cui domandiamo che si modifichi l'articolo 1 secondo la proposta da noi formulata e presentata alla Presidenza.

**CONTI.** Mi associo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Belotti Bortolo ha facoltà di parlare.

**BELOTTI BORTOLO.** In sostanza ho avuto la soddisfazione di constatare che ciò che ho rilevato è stato ammesso da tutti, cioè l'odierna assoluta inutilità dell'Ufficio misto: inutilità, perchè l'Ufficio misto oggi non ha più una funzione e quindi non ha più una ragione di esistere. La mia proposta, quindi, è una proposta fondata e ragionevole.

Di fronte a questa proposta gli onorevoli Bombacci, Modigliani ed altri colleghi rappresentanti del partito repubblicano hanno avanzata un'altra proposta, che, cioè, tutti i partiti, qualunque sia il loro numero, possano avere un Ufficio. Ed io sono favorevole a questa proposta che è liberale, e vi aderisco. Ma siccome vi può pur sempre essere qualcuno che tuttavia resti fuori di un partito organizzato, e quindi di un Ufficio, io devo insistere nella mia proposta e pregare la Camera di non voler aderire alle considerazioni dell'onore-

vole Modigliani contro la stessa. Esse sono eccessive.

L'onorevole Modigliani vorrebbe togliere ai membri dell'Ufficio misto il diritto di partecipare alle Commissioni! E perchè? Non sono forse deputati anch'essi? E non può darsi che questi deputati si trovino nell'Ufficio misto per ragioni degne di considerazione e forse di plauso?

D'altra parte oggi stesso noi abbiamo affermato il principio che colui che non appartenga ad un partito organizzato deve tuttavia partecipare ai lavori di istruttoria della Camera, in quanto è assegnato alla Commissione dall'Ufficio misto.

Perchè questo principio dovrebbe cadere; solamente per il fatto che si muta l'organo di assegnazione dei deputati alle Commissioni in parola?

A proposito di questo organo poi, prego di considerare che io ho proposto l'Ufficio di Presidenza, e non il Presidente. Dunque, anche data l'ipotesi di uomini nuovi, che io auguro lontana (*Commenti*), non vedo il pericolo che ha accennato l'onorevole Tonello, cioè di una eventuale sopraffazione di natura politica.

L'Ufficio di Presidenza, cioè il Presidente coi Vicepresidenti, corrisponde presso a poco alla fisionomia della Camera. Esso, quindi, può fare l'assegnazione con criteri di esattezza e di equità, come appunto è da desiderarsi. D'altra parte — ripeto — il principio che l'Ufficio di Presidenza fa l'assegnazione dei deputati, è stato già stabilito questa mattina medesima nell'articolo 3; quindi non si tratterebbe che di una ripetizione del principio stesso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Meda ha facoltà di parlare.

**MEDA.** Io non mi occuperò del gruppo misto, perchè, in fondo, non ha grande importanza, sebbene convenga non dimenticare che oggi esso ha anche delle funzioni transitorie, raccogliendo dei deputati, non selvaggi secondo la concezione dell'onorevole Modigliani, ma isolati per la provenienza, dirò così territoriale e storica, meglio di nazionalità: è giusto che questi non siano costretti a vagare sperduti nel firmamento parlamentare, senza avere una costellazione qualunque entro cui bene o male gravitare. (*Commenti*).

Quella che mi pare importante è invece la questione concretata nella proposta dell'onorevole Macrelli, e prima accennata dall'onorevole Bombacci; cioè la riduzione

del numero necessario perchè si possa costituire un Ufficio.

Dico la verità; mi spiace che la proposta venga dal gruppo repubblicano, perchè esso ha tradizioni così serie e lontane, che può, indipendentemente dallo scarsissimo numero dei suoi odierni aderenti, vantare una personalità politica nella vita nazionale.

Però, all'infuori del gruppo repubblicano, io temo che il consentire la libertà di partito funzionante a qualsiasi aggregazione che mandi anche due, o tre, o quattro, o cinque deputati alla Camera, sarebbe assai pericoloso.

Non so se voi, onorevoli colleghi, seguite sui giornali i movimenti delle nuove formazioni politiche: ogni giorno nasce un partito, si può dire; costa così poco: un Comitato promotore, un programma, uno statuto, un foglio settimanale, un congresso...

Come faremo a discriminarli, se non adottando un criterio numerico? Si dice: c'è il Presidente della Camera! Gli date una bella responsabilità e lo metterete in imbarazzi ben seri di fronte agli eventuali partiti indipendenti, dei contadini, delle classi medie, ecc., ecc.

Dunque, non bisogna valorizzare troppo il frazionamento, che potrebbe, del resto, riuscire dannoso ai partiti organici, perchè il giorno in cui fosse consentito ai gruppi di minima entità di costituirsi a sè, sarebbero incoraggiate le tendenze separatiste a base o di localismo, o di personalismo. Credo, quindi, che debba essere mantenuto il minimo di dieci deputati attualmente voluto dal Regolamento perchè si possa costituire un Ufficio.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella ha fatto una proposta..., abbia la cortesia di completarla...

MODIGLIANI. Mi pare che nessuna disposizione autorizzi un deputato ad essere in più di due Commissioni... (*Commenti — Rumori*).

Lo dico così a memoria..., posso sbagliare...

PRESIDENTE. Ricordo che abbiamo approvato l'ultimo comma dell'articolo 3 così formulato: «Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Sono eccezzuati da questa regola gli Uffici composti di meno di dodici membri, in guisa da consentire che essi abbiano un rappresentante in ciascuna delle Commissioni permanenti».

Tenga presente anche questa disposizione per coordinare ad essa la sua proposta.

BEVIONE, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE, *relatore*. Io pregherei l'onorevole Belotti di non insistere nella sua proposta.

L'Ufficio misto non è veramente una creazione puramente oziosa. Esso compie la funzione di sistemare l'organizzazione attuale della Camera, che è fondata sul concetto che ogni deputato deve essere incasellato in un ufficio.

Ma, a parte questa osservazione che è puramente formale, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Belotti su questo fatto, che egli vorrebbe attribuire all'Ufficio di Presidenza una responsabilità molto grave, mentre non rientra assolutamente nelle sue funzioni il distribuire questi deputati nelle varie Commissioni.

Quindi, essenzialmente per questo, che ne deriverebbe una vera deformazione dell'Ufficio di Presidenza, credo sia da rigettarsi la proposta dell'onorevole Belotti.

Quanto alla proposta degli onorevoli Bombacci, Modigliani e Macrelli, di ridurre cioè il numero minimo indispensabile per costituire gli Uffici, faccio osservare che, per quella deliberazione già presa, per la quale ciascun gruppo, anche se è di soli 10 deputati deve avere i rappresentanti in tutte le Commissioni, verremmo a questa strana situazione: che le organizzazioni più deboli avrebbero il proprio rappresentante nelle Commissioni, e che uno stesso rappresentante potrebbe essere in una, due, tre o quattro Commissioni, in modo che egli non potrebbe assolvere il suo dovere, e sarebbe costretto o a trascurarlo, o a non assumere la sua responsabilità.

Considerazioni queste che, accanto a quelle altre svolte dall'onorevole Meda, determinano la Commissione ad opporsi a queste proposte.

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, mantiene il suo emendamento?

BELOTTI BORTOLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, mantiene il suo emendamento?

MODIGLIANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Macrelli mantiene il suo?

MACRELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il terzo comma dell'articolo 1º dice: «I deputati i quali o non abbiano fatto la

dichiarazione, di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun gruppo o appartengano a gruppi che non raggiungano venti adesioni, costituiscono un unico Ufficio misto ».

A questo comma l'onorevole Belotti ha presentato il seguente emendamento:

« Il gruppo misto è soppresso.

« I deputati che non appartengono a nessun gruppo o appartengano a gruppi che non raggiungano venti adesioni, saranno assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza della Camera ».

A questa proposta l'onorevole Modigliani ha presentato un emendamento, perchè l'Ufficio misto resti, ma i componenti di esso non siano iscritti a nessuna Commissione.

Metterò anzitutto a partito la prima parte dell'emendamento Belotti, e poi l'emendamento Modigliani all'emendamento Belotti.

Pongo, dunque, a partito la prima parte della proposta dell'onorevole Belotti: « il gruppo misto è soppresso ».

(Non è approvata).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani all'emendamento Belotti:

« I deputati che fanno parte dell'Ufficio misto non sono iscritti a nessuna Commissione ».

(Non è approvato).

Metto a partito la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Belotti, non accettato dalla Giunta del Regolamento:

« I deputati che facciano parte dell'Ufficio misto saranno assegnati alle varie Commissioni dal Consiglio di Presidenza »,

(Non è approvato).

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Desidero un semplice chiarimento: la Giunta delle elezioni fa parte delle Commissioni permanenti?

PRESIDENTE. È una Giunta nominata dal Presidente della Camera. Non fa parte delle Commissioni permanenti.

TURATI. È bene inteso.

PRESIDENTE. Rimane stabilito, dunque, che nei rapporti dell'Ufficio misto, le cose resteranno come sono.

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 1º. Esso dice:

« Quando un gruppo raggiunga almeno il numero di dieci iscritti può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi in Ufficio dal Consiglio di Presidenza, purchè questo riconosca che esso rappresenti un partito organizzato nel Paese ».

L'onorevole Macrelli propone sia sostituito dal seguente:

« I deputati che rappresentano un partito organizzato nel Paese possono costituirsi in Ufficio, qualunque sia il loro numero ».

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Chiedo che si riduca il numero già fissato nell'articolo 1 da dieci a cinque.

PRESIDENTE. *Honny soit qui mal y pense!* (*Si ride*). Ella, quindi, propone che l'ultimo comma dell'articolo 1º sia emendato così: « Quando un gruppo raggiunga almeno il numero di cinque iscritti può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi in Ufficio dal Consiglio di Presidenza, purchè questo riconosca che esso rappresenti un partito organizzato nel Paese ».

MAZZOLANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLANI. Io ho un'altra preoccupazione ed è che con la parola adoperata in questo articolo: « partito », si neghi la possibilità che abbiano una relativa rappresentanza negli uffici, che preparano i lavori parlamentari, i colleghi nostri di altre nazionalità: i deputati tedeschi, i deputati sloveni, i quali non potranno essere catalogati, così come è scritto nell'articolo, come rappresentanti di un partito, ma che nella realtà, che è superiore a tutti i nostri desideri, a tutte le nostre volontà, nella realtà rappresentano nel Paese qualche cosa che è disciplinata, omogenea, compatta, assai più di quello che non sia un partito.

Ora costoro, se vengono alla Camera e non hanno la possibilità, perchè non sono in dieci, di avere nessuna funzione nei gruppi, mentre sarebbe, secondo me, doveroso da parte nostra, desiderare che i loro pensieri, i loro desideri, i loro bisogni abbiano la possibilità di espandersi e di estrinsecarsi come tutti gli altri...

PRESIDENTE. Appartenendo al gruppo misto, possono essere sempre assegnati alle Commissioni.

MAZZOLANI. Possono, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Lei ha fatto un'affermazione troppo recisa; ho voluto quindi modificarla.

MAZZOLANI. Ma in pratica, che cosa avviene? Avviene che, se essi nel gruppo misto rappresentano, come numero, una quantità efficiente, cioè se essi sono in grado di valere come numero nel gruppo misto, nella elezione dei rappresentanti del gruppo misto possono riuscire a nominare i propri; ma se non hanno potuto farlo, noi possiamo essere gli internazionalisti più appassionati di questo mondo, ma di fronte a questi piccoli nuclei di compatti taciturni, non voglio dire avversari, perchè il loro atteggiamento durante quest'anno di vita parlamentare distrugge la possibilità di questa qualifica, ma di gente che è contro tutti, facilmente la tentazione di sopprimerli come rappresentanti del gruppo nelle Commissioni vince l'anima di tutti, anche se nel gruppo non ci sono dei nazionalisti arrabbiati.

Ora si potrebbe trovare modo di evitare questo inconveniente, sostituendo la parola « partito » e io mi affido all'acume dell'onorevole Presidente...

PRESIDENTE. No, faccia ella la proposta.

MAZZOLANI. Rinunzio a fare la proposta ed esprimo questo mio stato d'animo...

PRESIDENTE. In sostanza ella vorrebbe sostituire alla parola « partito » un'altra parola...

MAZZOLANI. Un'altra parola che ammetta la possibilità che due provincie, due grandi provincie d'Italia (*Interruzioni — Rumori*) che sono abitate da cittadini italiani, abbiano i loro rappresentanti... (*Rumori*).

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Mi dispiace, ma debbo essere contrario alla proposta del collega Mazzolani, perchè mi pare che, indipendentemente dalla razza e dalla nazione, ogni individuo che ha le sue opinioni, quando è dentro al Parlamento deve iscriversi a quel gruppo, che risponde alle sue opinioni.

Se i tedeschi sono dei liberali vadano coi liberali; se sono dei comunisti vengano con noi, e noi li accetteremo come se fossero cittadini italiani...

Voci. Ma sono nazionalisti!

BOMBACCI. Se sono nazionalisti, vadano con i nazionalisti! (*Commenti — Si ride*).

Non intendo scherzare.

Io credo che, tolto il primo prurito dell'immediato dopo guerra, i tedeschi, che sono dei conservatori, andranno coi conservatori italiani e ne saranno i dirigenti, perchè sono i più abili e i più bravi (*Commenti — Si ride*), per cui non dubito che quelli che oggi li combattono, domani li terranno come loro dirigenti.

Ma, a parte questa questione di dettaglio locale, io faccio proprio una questione di principio. Noi qui non dobbiamo costituire dei gruppi di nazionalità e di razza; noi dobbiamo costituire dei partiti e i gruppi devono rappresentare dei partiti! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Riassumendo, mi sembra che non vi sia nessuna nuova proposta oltre quella dell'onorevole Macrelli, di cui ho già dato lettura.

BEVIONE, *relatore*. La Commissione è contraria a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Macrelli, non accettata dalla Commissione del regolamento.

(*Non è approvata*).

È così esaurita la discussione delle modificazioni proposte agli articoli relativi alle Commissioni permanenti.

Passiamo alla discussione delle modificazioni agli articoli del regolamento vigente.

All'articolo 4 si propone la seguente modificazione:

« *Alle parole: due questori, sostituire: tre questori* ». Nessuno chiedendo di parlare la metto a partito.

(*È approvata*).

All'articolo 5 si propone questa modificazione:

« *Nel primo comma sopprimere le parole e dei questori e le altre: uno per i questori* »

« *Aggiungere:*

« *Per la nomina dei questori si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 13* ».

metto a partito.

Questa è una conseguenza della modificazione già approvata.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito queste modificazioni all'articolo 5.

(*È approvata*).

Vi è ora una proposta di modificazione all'articolo 12 presentata dall'onorevole Paratore.

L'articolo 12 stabilisce:

« Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti a costituire la Giunta permanente per il regolamento interno che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di 30 deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni ».

Sono le due Commissioni permanenti che il Presidente nomina all'inizio di ogni legislatura.

L'onorevole Paratore propone di aggiungere a questo articolo un terzo comma: « c) i nomi dei quindici deputati da lui scelti a costituire la Giunta per l'esame delle petizioni e dei decreti registrati con riserva ». Egli, cioè, chiede che questa Commissione sia nominata dal Presidente, in vece che dalla Camera come tutte le altre.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Paratore, ma vorrei che il compito della nuova Commissione fosse allargato anche alle domande di autorizzazione a procedere, che attualmente ingombrano la settima Commissione. Questa, che ha ben altro da fare, finisce per relegarle in fine di seduta e non se ne occupa che in modo sommario, e talvolta tumultuario, senza mai aver tempo di approfondirle. Ora, è opportuno che questo metodo cessi, e che la materia sia esaminata da una Giunta speciale la quale possa, anche con coerenza di criterii e di deliberazioni, formare una tal quale giurisprudenza che impedisca le improvvisazioni e, peggio, le ineguaglianze di trattamento.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Sulla proposta dell'onorevole Meda osservo che non vi è affinità tra gli argomenti per cui l'onorevole Paratore propone giustamente la costituzione di una speciale Commissione, e l'altro argomento secondo cui questa Commissione dovrebbe decidere intorno alle autorizzazioni a procedere.

Aderisco al concetto dell'onorevole Meda nel senso che si provveda alla nomina di una speciale Commissione a questo scopo.

Ciò mi sembrerebbe giusto, ma non approverei la proposta dell'unica Commissione che dovrebbe decidere sulla registrazione dei decreti registrati con riserva, e contemporaneamente su argomenti quali quelli dell'autorizzazione a procedere.

Mi sembra che il posto altissimo di Presidente sia adatto per nominare una Commissione di questa natura, la cui stessa composizione deve essere sottratta all'influenza dei partiti.

PARATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Alessio, e mi rendo conto delle sue preoccupazioni. Non è possibile introdurre nella Commissione che si vuole ricostituire le materie cui allude l'onorevole Meda. D'altra parte c'è la possibilità che la Commissione di giustizia si divida in Sottocommissioni e allora nulla vieta che ci sia una Sottocommissione speciale che possa assumersi l'esame delle autorizzazioni a procedere.

Non ho bisogno di spiegare alla Camera le ragioni della nostra proposta.

Basta accennare che c'è un volume di provvedimenti mandati dalla Corte dei conti, registrati con riserva, e nessuna relazione su questo argomento è venuta alla Camera fin oggi.

Il procedimento che si segue oggi è questo: la Corte dei conti comunica alla Camera i provvedimenti registrati con riserva; la Camera li manda alle singole Commissioni, secondo il merito di ciascun provvedimento, il che rappresenta una contraddizione rispetto alle funzioni che la Camera dovrebbe esercitare in materia di provvedimenti registrati con riserva.

Le Commissioni trascurano questo esame. Frattanto il Governo presenta il disegno di legge riguardante la conversione in legge del decreto, ed allora lo esame di merito prende il sopravvento, e neanche per questi provvedimenti la Camera esercita le sue funzioni di controllo.

Con questa proposta si intende di rimediare a questa situazione anormale non solo, ma la Commissione del regolamento intende con ciò proporre l'unico rimedio che possa esservi contro l'abuso di decreti-legge.

Essa non crede che i decreti-legge si possano disciplinare con dei disegni di legge; essa crede semplicemente a questo provvedimento, che potrebbe poi portare a una censura politica, non al ministro già uscito

di carica, ma al ministro che si trova in carica.

Solo questo provvedimento potrebbe infrenare l'abuso dei decreti-legge.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Prima di tutto osservo che si potrebbe dividere la discussione sui due argomenti, per evitare confusioni.

Gli argomenti sono due, e vanno tenuti nettamente distinti. Uno è quello della devoluzione delle autorizzazioni a procedere a quella data Commissione, e l'altro quello dei decreti registrati con riserva.

Ancora una volta è inutile dire che noi per questo Presidente e per altri che seguiranno, supponiamo che la nomina della Commissione permanente sarà fatta con criteri di rigorosa imparzialità. Senonché l'autorizzazione a procedere è un istituto che potrà anche essere abolito, ma...

MEDA. Speriamolo!

MODIGLIANI. Tutti i conservatori sperano così; e io appunto perchè non sono un conservatore...

MEDA. Lo Statuto l'hanno fatto i conservatori.

MODIGLIANI. I conservatori quando erano liberali, mentre ora sono diventati conservatori. E così accade che solo gli anti-statutari, per definizione, difendono queste prerogative. Del resto, tale è la vicenda costante in questioni del genere.

Ma fino a quando l'istituto dell'autorizzazione a procedere persiste, esso fa parte delle garanzie fondamentali della costituzione dell'Assemblea.

Possiamo abolirlo, e allora detteremo disposizioni in conformità con questa decisione; ma finché questo istituto c'è, deve restare e resta un istituto salvaguardato da quegli organi di origine schiettamente parlamentare che funzionano con criteri fondamentalmente politici, anche se temperati dal maggior rispetto possibile alle leggi.

Quindi la devoluzione dell'esame delle autorizzazioni a procedere ad una Commissione nominata dal Presidente non è ammissibile. Nè vedo che ci siano ragioni, di demandarle a qualunque altra Commissione, sottraendole a quella della giustizia. Quando si voglia che queste autorizzazioni a procedere siano vigilate anche da criteri giuridici, il demandarle alla Commissione che, in teoria almeno, dovrebbe essere composta di giuristi, è una certa garanzia.

Se voi costituirete una Commissione speciale, e, se non ricordo male, avevo fatto io

stesso una proposta simile in Commissione di regolamento, ma poi la ritirai, creerete una Commissione che non si specializzerà nell'argomento per ragioni giuridiche, ma per ragioni politiche.

Io non piangerò, se questo avverrà; ma i custodi della legge mi pare che avrebbero il diritto di lamentarsi.

Come prima conclusione le autorizzazioni a procedere stanno bene come sono, demandate alla Commissione della giustizia.

Seconda questione. Io domando di essere illuminato da chi ne sa più di me.

I decreti registrati con riserva non mi pare che siano decreti-legge.

PARATORE. Tutti i provvedimenti.

MODIGLIANI. Domando di essere illuminato, perchè, se sbaglierò, sarò pronto a ricredermi.

Il decreto-legge non può seriamente preoccupare il controllo della Corte dei conti, perchè il controllo della Corte dei conti mira a impedire che i provvedimenti governativi violino le leggi costituite.

Ora, se il Governo in un determinato momento, in onta alle disposizioni statutarie, s'impossessa della facoltà legislativa, egli viola apertamente la legge, ed un'eventuale insurrezione non meramente formalistica della Corte dei conti è quasi inconcepibile.

Non è dunque di questo che bisogna preoccuparsi.

I casi di cui la Camera deve preoccuparsi sono quelli in cui non si tratti di un decreto-legge, ma si tratti...

PARATORE. Si può trattare di un mandato.

MODIGLIANI. I mandati registrati con riserva dalla nostra legge non sono ammessi. Posso sbagliare, ma non è ammessa la registrazione con riserva dei mandati. Il mandato deve essere legale, senza riserve: salvo solo le disposizioni eccezionali emanate in tempo di guerra. I mandati illegali non sono ammessi.

Il decreto registrato con riserva di cui occorre occuparsi è quello che, secondo la Corte dei conti, non risponde alla legge. Ora io domando: con che utilità volete che l'esame di tutti questi decreti sia rimesso ad una unica Commissione? Accadrà per i decreti registrati con riserva il perpetuarsi del mancato esame, che caratterizza questo ramo delle funzioni parlamentari. E, se li manderete alla Commissione delle petizioni,

i decreti registrati con riserva saranno trattati come altrettante petizioni, e nessuno se ne occuperà più. Se invece mandate i decreti registrati con riserva alle varie Commissioni competenti per materia, queste, dalla stessa passione dello studio della materia, dalla più sollecita valutazione del merito potranno essere indotte ad occuparsi anche della irregolarità della forma. Quindi quella devoluzione delle registrazioni con riserva ad una Commissione che non si occupi altro che di quello è, secondo me, un preparare la diminuzione del controllo del Parlamento, anzichè accentuarla. Ecco perchè rimango fedele nell'idea che i decreti registrati con riserva debbano essere rimandati per il loro esame alle singole Commissioni competenti in materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

DONATI. Noi, in Commissione di finanza e tesoro, abbiamo votato favorevolmente alla proposta presentata per incarico della Commissione stessa alla Camera dall'onorevole Paratore, perchè si ricostituiscia la Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

L'onorevole Modigliani ha formulato un quesito relativamente ai decreti-legge. Ma il decreto-legge è il tipico decreto che deve essere registrato con riserva, appunto perchè contiene la più tipica violazione delle norme di legge. Esso viola lo Statuto. Tutti i decreti-legge vengono infatti innanzi alla Camera in quanto registrati con riserva, nonostante che tutti contengano la formula che dovranno essere presentati al Parlamento per la conversione in legge, non potendo neppure questa formula far venir meno la violazione statutaria.

Or bene, a noi è parso che la ricostituzione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, porti anzitutto speditezza nell'esame dei decreti stessi, in quanto la Commissione che abbia soltanto questa funzione ha la possibilità e il dovere di occuparsene *ex professo*.

Ma soprattutto la proposta è assistita da una ragione eminentemente e squisitamente politica, perchè quando un decreto registrato con riserva venga sottoposto anche come tale alla Commissione competente per il merito, ed essa debba all'esame delle questioni attinenti alla registrazione con riserva aggiungere quello di merito, evidentemente il ritardo che quest'ultimo esame determina è tutto a scapito della funzione politica che deve esercitare la Camera

col suo controllo sulle registrazioni con riserva.

Quando la censura politica contro un decreto che è stato registrato con riserva venga alla Camera dopo mesi e mesi, quando non esista più il Ministero che ha abusato dei suoi poteri di indole strettamente esecutiva, assumendo i poteri e la funzione legislativa, quando questo Ministero non c'è più, la censura cade nel nulla, non ha in pratica nessun valore.

Ecco perchè noi abbiamo ritenuto, in Commissione di finanza e tesoro, di aderire a questa proposta, in quanto scinde due esami che hanno contenuto completamente distinto; l'esame che si deve portare sulla registrazione con riserva di un decreto è, sotto un aspetto, puramente formale, pur essendo politico...

PARATORE. Non di merito.

MODIGLIANI. Anche per i decreti-legge è così.

DONATI. Anche per i decreti-legge.

PARATORE. Vanno alle singole Commissioni: sono due esami distinti.

MODIGLIANI. Due esami.

DONATI. Il decreto-legge che è presentato alla Camera per la conversione in legge, va all'esame della Commissione competente, ma viene due volte presentato; viene presentato una prima volta per l'esame sulla registrazione fatta con riserva, e un'altra volta per l'esame del merito in sede di conversione in legge.

E viene presentato due volte per due ragioni distinte, per due esami che hanno contenuto completamente distinto; perchè si può approvare un decreto-legge nel merito e si può censurare politicamente il Governo che lo abbia emanato.

Per questo io credo che noi dovremmo approvare la proposta dell'onorevole Paratore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majolo.

MAJOLO. Io sono della stessa opinione dell'onorevole Modigliani.

Secondo l'opinione già espressa dall'onorevole Donati il decreto-legge dovrebbe andare una volta alla Commissione nuova da instituirsi per la registrazione con riserva, e una seconda volta alla Commissione competente per materia.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Majolo, questo non è esatto. Le do un chiarimento di fatto.

Secondo la proposta dell'onorevole Paratore, i decreti-legge, anche se registrati

con riserva, restano di competenza delle Commissioni permanenti, perchè, siccome indipendentemente dalla registrazione con riserva essi devono esser presentati al Parlamento per la conversione in legge, le Commissioni permanenti li devono sempre esaminare.

L'esame della Commissione speciale, secondo l'intendimento dell'onorevole Paratore, si deve riferire soltanto a tutti gli altri decreti che la Corte dei conti registra con riserva.

**MODIGLIANI.** Benissimo. A tutti gli altri!

**PRESIDENTE.** Tutti gli altri, perchè i decreti di legge sono esaminati sempre dalle Commissioni permanenti competenti.

**MAJOLO.** Se fosse così saremmo d'accordo.

Ma l'onorevole Donati ci ha detto che la Commissione nuova da istituirsi deve esaminare tutti i decreti registrati con riserva, anche i decreti-legge, per decidere circa la loro urgenza, e poi la Commissione competente deve esaminarli nel merito.

Questo significa che il decreto-legge deve subire due esami di due Commissioni. Ora a me sembra che la Commissione più competente a decidere se l'urgenza esista sia proprio quella che deve decidere sul merito; perchè è precisamente l'esame di merito che può determinare la decisione relativa all'urgenza.

Diversamente si potrebbero avere dei deliberati completamente contraddittori. Infatti la Commissione nuova che si vuole istituire, esaminando i decreti-legge dal punto di vista dell'urgenza, potrebbe venire a una opinione che poi la Commissione di merito potrà non condividere.

Potrà la prima Commissione dire che vi era urgenza, mentre la seconda Commissione, esaminato il merito, potrà, proprio per questo, ritenere che urgenza non vi era.

Ecco perchè credo che i decreti-legge debbano essere mandati alle Commissioni competenti come nuovi progetti di legge e che, al massimo, la Commissione nuova, che voi volete istituire, debba esaminare tutti gli altri decreti, non i decreti-legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosadi.

Ne ha fatoltà.

**ROSADI.** Una sola parola per appoggiare pienamente le osservazioni del collega Modigliani.

Chiunque abbia una, sia pur superficiale, pratica della natura dei decreti registrati con riserva sa che nella maggior parte dei casi la riserva non viene fatta se non per una insistenza che contrasta con le osservazioni della Corte dei conti e che ha carattere essenzialmente tecnico. Ma io voglio supporre che la registrazione di un decreto con riserva possa avere anche una portata politica. Ebbene, o nell'un caso o nell'altro, meno di tutte la Commissione speciale sarebbe adatta a prendere in considerazione, sia la ragione politica, sia la ragione tecnica del provvedimento.

Infatti, se il criterio è politico, questa Commissione permanente noi non sappiamo di quale origine, di quale partito, di quale atteggiamento possa essere. Sarà ancora in carica il ministro, che ha insistito nella registrazione, e potrà la Commissione essere influenzata da quel ministro. Se poi la Commissione sia prevalentemente ministeriale e il ministro responsabile non sia più in carica, quella Commissione potrebbe per antagonismo al suo ministerialismo contro il Ministero precedente, essere animata da un indirizzo politico che non ha niente a che fare con la ragione della cosa.

Oppure quest'esame ha carattere tecnico e noi non sappiamo quale competenza tecnica possa avere la Commissione, perchè se i decreti registrati con riserva sono di ogni svariata natura, è pur vero che quella Commissione unica permanente non può avere una onniscienza, una competenza generale; là dove rimandando il decreto registrato con riserva alle diverse Commissioni, secondo la loro supposta competenza, ecco che queste Commissioni potranno meglio conoscere della ragione tecnica che è insita nel contrasto fra la Corte dei conti e il Governo.

Ora se questo è, è fuori questione, che le Commissioni permanenti sono quelle competenti a giudicare secondo le loro rispettive materie. Dunque se il carattere della registrazione con riserva è tecnico, è effettivo, indiscutibile, secondo me assiomatico, che la competenza spetti alle diverse Commissioni permanenti; se il carattere è politico — e finisco, ritornando all'altro corno del dilemma — noi possiamo essere certi del modo onde possono apprezzare politicamente la questione, perchè nelle Commissioni permanenti sono rappresentate tutte le tendenze politiche, tutti i gruppi, e perchè in esse è la rappresentanza au-

tentica, legittima di tutte le tendenze della Camera.

V'ha di più: mentre si osserva che le Commissioni parlamentari sono già sovraccariche di lavoro e che il portare nuovo lavoro alle singole Commissioni sarebbe fare tanto quanto permettere che si continui come si è fatto finora, cioè che non si esaminino i decreti registrati con riserva, c'è da osservare che oggi, con l'aumentato numero dei partecipanti alle Commissioni, perchè tutti i deputati partecipano alle Commissioni, questi lavori giustamente distribuiti pongono fine ad uno stato di cose che inutilmente viene ad essere obiettato.

Siccome opino che la revisione dei decreti registrati con riserva si compia efficacemente col demandarla alle singole Commissioni.

**MATTEOTTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MATTEOTTI.** Vorrei cercare una via di conciliazione fra due esigenze diverse, le quali hanno tutte due fondamento. Ha fondamento la preoccupazione dell'amico Donati, cioè che la funzione attuale della Commissione, in ordine ai decreti registrati con riserva, viene privata del suo contenuto, in quanto essi non arrivano alla Camera e quindi la Commissione non può decidere; d'altra parte è anche vera la preoccupazione degli onorevoli Modigliani e Rosadi, e cioè che, se dovessero andare a questa Commissione tutti i decreti-legge i quali, in sostanza, per la stessa loro natura, sono registrati con riserva, ci sarebbe il pericolo di uno sdoppiamento, e cioè che una Commissione giudichi nel merito, e un'altra giudichi su questioni formali e giunga a conclusioni perfettamente opposte, cosicchè si verrebbe a svalutare quel giudizio della Corte dei conti che rimane come ultima riserva contro gli arbitri dei governi.

Ora, la ricerca del mezzo di conciliazione forse non è facile. Io ero stato favorevole alla creazione della Commissione per la registrazione con riserva, ma certo mi rendo conto degli ostacoli.

E allora si potrebbe stabilire che i decreti vadano pure alle Commissioni competenti per materia, ma che la Commissione abbia l'obbligo di riferire alla Camera, entro un determinato numero di giorni, affinché la Camera sia immediatamente investita della questione.

**MEDA.** Sono termini che non sono mai rispettati.

**MATTEOTTI.** La iscrizione all'ordine del giorno potrebbe essere fatta d'ufficio dalla Presidenza della Camera, in maniera che ci sia una effettiva potestà di controllo da parte della Camera. Altrimenti avviene quello che è avvenuto per l'ordinamento giudiziario, che è il più grave scandalo che sia avvenuto in questo periodo di tempo.

Un ministro prepara (con tutte le buone intenzioni) un nuovo ordinamento giudiziario. La Commissione parlamentare incaricata di dare il suo parere, ritiene che quest'ordinamento giudiziario esorbiti dai limiti posti dalla legge sulla burocrazia.

La Commissione dice: in procedura questo non è consentito dalla legge sulla burocrazia e in merito sono contraria alla proposta fatta dal ministro.

Ma il ministro attua ugualmente il decreto; la Corte dei conti non lo vuole registrare, lo registra poi con riserva dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, ed avviene che, contro l'opinione della Camera, attraverso la sua rappresentanza nella Commissione parlamentare, e contro il parere della Corte dei conti, quell'ordinamento entra in funzione, e tutte le carriere dei magistrati sono riformate secondo quell'ordinamento, contrariamente alla probabile eventuale volontà della Camera.

Tutto ciò è accaduto appunto perchè non vi è nessun organo che stabilisca immediatamente, di fronte al conflitto tra l'organo di controllo e il Governo, chi sia che abbia ragione.

Si compie quindi un arbitrio senza che la Camera ne sia investita. Se invece stabilissimo che, di fronte alla registrazione con riserva, la Commissione competente abbia l'obbligo di riferire almeno entro 15 giorni, forse avremmo trovato il modo più semplice per obbedire a tutte e due le esigenze pratiche.

**BUONOCORE.** Quale la sanzione?

**MATTEOTTI.** Che la Presidenza iscriva all'ordine del giorno la questione, d'ufficio, se la Commissione entro 15 giorni non presenta la relazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

**ALESSIO.** Io non mi ingolferò nella questione dei decreti-legge, che rappresenta un caso isolato, un caso eccezionale in questa difficilissima questione. Questo è uno dei punti, questa è una delle materie in cui la superiorità del potere parlamentare, del potere legislativo sul potere esecutivo è consacrata dalle nostre istituzioni.

Dobbiamo quindi arrestare particolarmente su ciò che riguarda la registrazione dei decreti con riserva. È la questione fondamentale.

Non dimentichiamo l'importanza enorme di questa questione. Perché qualunque Ministero, se noi trascuriamo la possibilità di controllarne l'azione attraverso le decisioni della Corte dei conti, qualunque Ministero sostituisce completamente il suo potere al potere della Camera.

Ed è quello che è stato fatto coi decreti-legge durante il periodo della guerra e che si è continuato, per necessità di cose, ed anche per la stessa impotenza, direi quasi, del Parlamento a funzionare, per un certo tempo anche dopo la fine della guerra.

L'argomento è gravissimo perché il sistema della registrazione con riserva è così congegnato da dar modo al Parlamento di giudicare sugli atti del potere esecutivo, ed è questo il punto fondamentale.

La Corte dei conti fa delle obiezioni, il Consiglio dei ministri fa registrare con riserva. La Corte dei conti registra con riserva, ma gli atti sono inviati ad una Commissione speciale, perché decida sul conflitto che è sorto fra l'organo di controllo ed il Governo.

Ora il Parlamento deve avere la possibilità di decidere questo conflitto, per limitare soprattutto le esorbitanze del potere esecutivo ad emettere dei provvedimenti che possono essere doppiamente dannosi allo Stato: dannosi in quanto violano leggi precedenti o costituiscono delle leggi nuove indipendentemente dalle deliberazioni del Parlamento; dannosi in quanto eccedono le spese oltre i limiti fissati dai capitoli dei bilanci.

Quale era il sistema che si era adottato e vigeva prima di questo regolamento? Vi era una Commissione nominata dalla Camera. Ma che cosa avveniva?

Mi permettano gli onorevoli colleghi di insistere su questo punto.

Questa Commissione, nominata dalla Camera, era nominata dalla maggioranza della Camera, e quindi era una Commissione eminentemente ministeriale.

Ecco perché la Commissione per le registrazioni con riserva non aveva nessuna importanza nell'ordinamento precedente, in quanto, ispirandosi ai concetti del suo ministerialismo, approvava tutti i provvedimenti che il Governo avesse emanato.

Da questo punto di vista l'obiezione dell'onorevole Rosadi ha pieno fondamento.

Ma questo dipendeva dal modo come era nominata questa Commissione. Ma ora, con l'emendamento Paratore questa Commissione viene nominata dal Presidente, quindi vi è la possibilità che essa duri tutta la legislatura, perché è una Commissione permanente, e che non sia inquinata da influenze di ministerialismo, o da un ministerialismo eccessivo; che sia insomma una Commissione imparziale. Ecco perché io credo che la proposta Paratore, che è poi la proposta della Commissione finanza e tesoro, debba essere accolta pienamente, perché, o signori, non è vero quanto ha osservato il mio egregio amico onorevole Rosadi, che sia una questione tecnica...

ROSADI. Quasi sempre...

ALESSIO. Non è una questione tecnica... è una questione eminentemente politica, è un giudizio sulle esorbitanze del potere esecutivo della sua funzione...

È su questo punto che deve decidere il Parlamento, non sull'opportunità del provvedimento o meno. Deve decidere sull'eccesso del potere esecutivo, che va ad invadere la sfera d'azione del potere legislativo.

Quindi, il problema è eminentemente politico.

Ed ecco perché è opportuno che vi sia una Commissione nominata dal Presidente, che eserciti questo controllo.

Io non posso quindi accettare l'emendamento dell'onorevole Matteotti, perché esso, in sostanza, deferendo questa materia alla Commissione competente, sottopone il problema politico al problema tecnico; mentre qui è il problema politico che deve essere messo in evidenza.

D'altronde, il vincolo di un termine, nella pratica parlamentare finisce col non avere alcuna importanza.

Per queste ragioni insisto perché sia mantenuto l'emendamento dell'onorevole Paratore così come venne studiato, preparato e disposto dalla Commissione finanza e tesoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Donati: ne ha facoltà.

DONATI. Io non avrei difficoltà ad aderire al temperamento proposto dal collega onorevole Matteotti, onde conciliare le diverse tendenze.

Io e l'onorevole Matteotti insieme abbiamo votato in Commissione di finanza e tesoro, la proposta come è stata formulata e presentata alla Camera dal nostro

presidente onorevole Paratore, ed io ritengo che permangano tutte le ragioni per le quali quel nostro voto fu dato.

Osservo soltanto nei riguardi della proposta dell'onorevole Matteotti, sulla quale - ripeto - ci si potrebbe piegare, se la Camera credesse di venire ad un temperamento medio che potesse conciliare le opposte tendenze, che la proposta stessa dovrebbe concretarsi in una diversa e migliore formulazione.

I decreti-legge vengono alla Camera in due tempi: uno a seguito della registrazione operata con riserva, con tutti i decreti registrati con riserva, per l'esame della registrazione con riserva; l'altro, quando il Governo li presenta per la conversione in legge, con disegno di legge *ad hoc*.

Ora, avviene che dopo la registrazione operata con riserva, automaticamente il decreto viene alla Camera, nel termine di legge, e quindi immediatamente.

Invece, per la conversione in legge, i decreti-legge il Governo non li presenta mai subito, e alle volte non li presenta se non a grande distanza di tempo, anche di più di un anno.

Questo significa che l'esame delle due questioni, per i due fini diversi, per l'esercizio di due funzioni che sono completamente diverse, l'una di controllo e l'altra di legiferazione, può anche avvenire, e avviene normalmente, in due tempi diversi.

Allora, la proposta dell'onorevole Matteotti avrà bisogno di un emendamento, perchè essa presuppone che la Camera si trovi contemporaneamente investita, e dell'esame della registrazione con riserva, e del merito, col disegno di legge per la conversione in legge, mentre in realtà la Camera non si trova quasi mai investita contemporaneamente delle due questioni. E allora io credo che, se fosse stabilito che su ogni decreto registrato con riserva la Commissione competente per l'esame delle registrazioni con riserva debba riferire entro un determinato tempo, a meno che non si tratti di decreti-legge per i quali si trovi già davanti al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge; io credo che in questa forma la proposta dell'onorevole Matteotti potrebbe essere accolta.

**PRESIDENTE.** Onorevole Paratore, ella mantiene la sua proposta?

**PARATORE.** La mantengo, e per tutti i decreti.

E se l'onorevole Presidente me lo permette, vorrei dare una semplice e breve ri-

sposta all'onorevole Modigliani, osservando che la sua obiezione si fonda soltanto sui decreti-legge.

Ora, anche in questo caso, guardi, onorevole Modigliani, che cosa può avvenire in pratica.

Mettiamo che vi sia un Gabinetto il quale faccia un decreto-legge per una lotteria, oppure per dare dieci automobili ai dieci prefetti del Regno.

La Corte dei conti, rapidamente, compiendo il suo dovere, nega la registrazione, lo poi registra con riserva, e nel periodo di 15 giorni manda alla Camera ed al Senato il decreto registrato con riserva.

Ora, secondo le norme attuali, questo decreto va alla Commissione competente, mentre il Governo non presenta se non assai più tardi il progetto di legge per la conversione del decreto in legge.

Con la mia proposta pertanto, rapidamente la Commissione speciale farebbe la sua brava relazione, esprimerebbe eventualmente la sua censura, e subito ne riferirebbe alla Camera, con le conseguenze politiche che ne potrebbero seguire.

Quindi, anche dal punto di vista considerato da lei, cioè del decreto-legge, è manifesta tutta la necessità e l'importanza della proposta che ha fatto la Commissione di finanza e tesoro.

Io mantengo la proposta; la Camera faccia quello che crede: se la Camera la respingerà, noi abbiamo fatto il nostro dovere, come la Camera avrà fatto il suo!

**MODIGLIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MODIGLIANI.** Il mio emendamento è precisamente questo, che, nel punto in cui il buon senso e l'intelligenza del Presidente lo riterranno meglio adatto, siano inserite queste precise parole: « esclusi i decreti-legge ».

Non posso essere più realista del Re! E se volete creare una Commissione che sia la tomba dei decreti registrati con riserva, servitevi pure! Siccome il Parlamento non se n'è mai occupato, io non mi scalderei di più sull'argomento.

Quello che non posso concedere si è che i decreti-legge siano sottoposti a questo stranissimo trattamento: che in un primo momento vadano alla Commissione che li guarda dal di fuori; che successivamente, essi vadano ad altra Commissione che li guarda dal di dentro. E allora, la prima Commissione, che li deve guardare soltanto

dal di fuori deve, immancabilmente, sempre, decidere che il decreto è da disapprovare, e che devesi censurare il ministro!

Se voi limitate l'esame del decreto-legge al suo aspetto formale, estero, la condanna è implicita! Essa è nel titolo di « decreto-legge » che consacra la violazione dello Statuto!

La sola via per sanare i decreti-legge, (nei casi in cui possono, e debbono essere sanati) viene dall'esame del merito! Quindi è, per definizione, inconcepibile ogni decisione sulla ammissibilità politica (non giuridica) del decreto-legge, se non fate l'esame del merito.

Quindi rinviare i decreti-legge ad un esame formale, esterno, è una perdita di tempo.

Il giudizio di urgenza è un giudizio che nessuna persona che voglia farlo sul serio potrà mai fare se non va a fondo nelle ragioni di merito.

Facciamo due casi: Decreti-catenaccio! Voi li giustificherete perchè la natura del provvedimento è tale e le evasioni sarebbero tali, se quelle norme non fossero state prese per decreto-legge, che bene il decreto-catenaccio sarà convalidato! (*Interruzioni*).

Tariffe doganali! Onorevole Alessio, ella non si trovava di fronte a nessuna ragione di urgenza, e, secondo la promessa fatta al Parlamento, le tariffe sarebbero dovute venire alla Camera.

ALESSIO. Lo nego assolutamente. Era urgentissimo!

MODIGLIANI. Ma è ben naturale! Ella appena si tratta del decreto-legge suo, scopre subito che un esame del merito...

ALESSIO. Onorevole Modigliani, la Commissione delle tariffe doganali, costituita dalla Commissione di finanza e tesoro, e dalla Commissione di economia, ha all'unanimità riconosciuto che il provvedimento era urgente! (*Commenti*).

MODIGLIANI. Ma è naturale che ella abbia trovato qualcuno che abbia approvato quello che ella voleva fare!

Ma se io ripenso che in quel caso si era solennemente promesso al Parlamento di farlo preventivamente discutere, io ho diritto di concludere che formalmente ella ha torto.

E potrò arrivare a darle ragione solo quando esaminerò il merito.

È dunque manifesto che la divisione dei due esami per lo stesso decreto-legge è il più perfetto assurdo e la più tipica perdita di tempo.

Quindi i decreti-legge debbono essere sottratti alla Commissione speciale.

E io vorrei che il collega Paratore non si facesse illusioni sulla maggiore sollecitudine del controllo che egli spera di raggiungere attraverso quella Commissione.

Il Governo, il quale tarda un anno e due (a volte è accaduto) a presentare al Parlamento il decreto-legge per la conversione in legge, crede lei che sarà più sollecito nel trasmettere le registrazioni con riserva?

PARATORE. È la Corte dei conti che lo fa!

MODIGLIANI. È vero. Ma crede lei che quando la Commissione aspetta, con la lentezza tipica della nostra burocrazia, e si riferirà - è qui il punto - al decreto-legge la censura, la quale colpisce in pieno petto politicamente il Governo che è al potere, crede Lei che la Commissione si spiccherà a fare l'esame, e a condannare il Governo?

Onorevole Paratore, non ci facciamo illusioni...

PARATORE. E allora!...

MODIGLIANI. Ella, me lo consenta, pretende di risolvere di straforo, in sede non adatta, una questione che l'altro ramo del Parlamento ha avuto il coraggio di affrontare, per quanto l'abbia affrontata, secondo me, malissimo. Io arrivo a concepire che siccome il decreto-legge è una necessità insopprimibile di qualunque Governo moderno - e mi meraviglio che i partiti, i quali hanno interessi reali di vita da tutelare, che hanno bisogno talvolta di provvedimenti improvvisi, facciano gli scandalizzati come tanti quarantottini contro i decreti legge...

PARATORE. È l'abuso!

MODIGLIANI. Il decreto-legge è un abuso quando è un abuso. Ma quando è una necessità il decreto-legge deve essere ammesso.

PARATORE. Nel caso di una lotteria, è una necessità?

MODIGLIANI. Ella, onorevole Paratore, ha, non so se immaginato o scoperto, o ipotizzato (non voglio dire inventato) un caso semplicemente vergognoso, se non ci sono giustificazioni che mi sfuggono. Ma, onorevole Paratore, lei si sentirebbe per quel decreto-legge per la lotteria, di formulare una semplice censura formalistica? Ma io, se ci scoprissi sotto qualche cosa, e vorrei scoprirla, perchè ci ha da essere, altro che censura formalistica vorrei fare!

Vorrei vedere il merito, la sostanza, il contenuto; pigliare per il cravattino il signor ministro e dirgli netto e chiaro che non solo la forma egli ha violato, ma chi sa quale sostanza! Dunque, nemmeno il suo caso è probatorio.

La verità è che si può voler tentare di disciplinare questa funzione del Governo, ma che vi sono ragioni quasi insuperabili per rinunciare al disciplinamento. Io ho riletto in una relazione presentata giorni sono alla Camera da un mio antico professore (quella su mille e tanti decreti-legge da convertire in legge), che il Parlamento inglese non ha mai osato affrontare la legislazione in materia. La dichiarazione dei diritti, che consacrava il diritto di controllo al Parlamento, riservava la disciplina per legge dei casi di eccezione.

Il Parlamento inglese non ha mai affrontato il tema della disciplina per legge delle violazioni di legge. C'è una contraddizione intima nella cosa. La violazione di legge in determinati casi, è la stessa necessità di vita di una assemblea e di un Governo! Bisogna quindi, caso per caso, esaminarle e sanarle. Non è concepibile di disciplinare ciò che è di per se stesso la tipica indisciplina.

Ella, onorevole Paratore, vuole, come si è tentato nell'altro ramo del Parlamento, arrivare ad una forma di disciplina e di preventivo vincolo dei governi. O avrete un Governo, o una situazione che elimineranno il decreto-legge, e questo non sarà fatto; ma se Governo e situazione il decreto-legge vogliono, è in questa Assemblea a fondo, in pieno, che se ne deve discutere, non di straforo, per la forma, in una remota Commissione, che non si radunerà e non riferirà mai.

Ecco perchè il mio emendamento vuol sottrarre il controllo sul decreto-legge ad una Commissione che lo vorrebbe effettuare con criteri formalistici, senza nessuna specializzata competenza a valutare il merito del provvedimento.

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Ho l'impressione che questa discussione sia forse andata al di là dei confini in cui doveva essere contenuta. Non capisco la differenza fra decreto-legge e decreto non legge. Nei riguardi del controllo costituzionale esercitato dalla Corte dei conti non esistono decreti-legge e decreti non legge: esiste il decreto, cioè l'atto del potere esecutivo. Quest'atto una volta

che sia registrato con riserva dalla Corte dei conti perchè così ha richiesto il potere esecutivo stesso, viene trasmesso al Parlamento. Non è possibile fare una cernita preventiva: quando arrivano questi decreti devono andare tutti ad una stessa Commissione.

Se la Commissione vedrà che un determinato provvedimento per il suo contenuto legislativo meriti di non essere apprezzato in rapporto alla legittimità formale, ma nel merito, lo dirà, motivando la sua proposta alla Camera. Ma che noi oggi facendo un articolo di regolamento dobbiamo stabilire una distinzione che, agli effetti del controllo costituzionale, non ha ragione di esistere, mi pare assolutamente fuori posto. L'onorevole Modigliani dovrebbe consentire che non si parli di decreti-legge o non legge, bensì di atti del potere esecutivo, che saranno quelli che saranno caso per caso: la Commissione farà la discriminazione opportuna e provvederà nelle sue relazioni alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente proposta:

« La registrazione con riserva, da parte della Corte dei conti, appena sia comunicata alla Commissione competente, investe anche del merito la Commissione per la conversione in legge del decreto medesimo.

« La Commissione dovrà riferire alla Camera, al più tardi entro un mese dalla comunicazione, e la Presidenza della Camera, in mancanza di relazione, iscriverà d'ufficio la proposta conversione all'ordine del giorno, appena scaduto il termine del mese ».

Devo fare una osservazione sulla prima parte di questa proposta.

L'onorevole Matteotti propone che il semplice fatto della comunicazione da parte della Corte dei conti della registrazione con riserva investa la Commissione competente dell'esame di merito per la conversione in legge del decreto medesimo.

Ma questo non è possibile, perchè un decreto, sia pure registrato con riserva, per essere convertito in legge deve essere presentato al Parlamento in virtù di un decreto Reale che autorizzi appunto la presentazione di quel determinato disegno di legge. Quindi non può la semplice comunicazione da parte della Corte dei conti investire la Commissione permanente del-

l'esame di merito di un decreto-legge per la sua conversione in legge. (*Approvazioni*).

Credo invece che si potrebbe pensare ad un'altra norma, che però non è regolamentare, ma legislativa, cioè imporre al Governo, quando si tratta di decreto-legge registrato con riserva, di presentarlo al Parlamento per la conversione in legge nello stesso termine nel quale la Corte dei conti fa la sua comunicazione.

Ma di ciò, ripeto, non possiamo parlare in sede di regolamento: occorrerebbe una vera e propria legge.

Ho sentito il dovere di fare questa dichiarazione per segnalare il pericolo della proposta dell'onorevole Matteotti.

L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

**MATTEOTTI.** Riconosco che la materia è più legislativa che regolamentare, com'è ha osservato l'onorevole Presidente, ma bisogna pure proporsi di risolvere la questione.

Ora se l'esame da parte della Commissione dei decreti registrati con riserva è puramente formale, esso avrà lo stesso valore formale della dichiarazione della Corte dei conti.

Bisogna riunire l'esame della forma con l'esame del merito; noi li possiamo scindere dal punto di vista astratto; ma ciò non toglie che la Camera approvi che il decreto abbia corso ugualmente. Per ovviare a questa contraddizione bisogna risolvere insieme le due questioni.

Io mi rendo perfettamente conto della obiezione del Presidente, che in sede di regolamento questo non si possa fare; ma se si potesse essere d'accordo per un provvedimento legislativo da presentare al più presto possibile nel quale potessimo trovarci d'accordo, mi pare che veramente avremmo risolta la questione.

Perciò converto il mio emendamento in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Credo opportuno di rilevare che noi non ci dobbiamo occupare soltanto di approvare un emendamento piuttosto che un altro, ma bensì di adottare norme che servano a rendere veramente efficace il controllo parlamentare sui decreti registrati con riserva.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Paratore. Ne ha facoltà.

**PARATORE.** Sono d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente

della Camera, e propongo che tutta questa materia sia rimandata alla Commissione per il regolamento.

**MEDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MEDA.** Io credo che si potrebbe rimandare solo la materia dei decreti registrati con riserva, deliberando subito di costituire una Commissione permanente per le petizioni e per le autorizzazioni a procedere; le petizioni sono più affini alle autorizzazioni che non ai decreti registrati con riserva.

**PRESIDENTE.** Quindi la sospensiva si intenderebbe proposta soltanto per la questione dei decreti registrati con riserva. Ma siccome si tratta d'una proposta nuova su cui la Giunta del regolamento non si è pronunciata, faccio osservare che essa dovrebbe prendere in esame tutta la materia.

**MEDA.** Acconsento allora a che tutta la materia sia mandata alla Giunta.

**PRESIDENTE.** Metto a partito la proposta di rinviare all'esame della Giunta del regolamento tutta questa materia, cioè sia quella relativa ai decreti registrati con riserva, sia quella relativa alle petizioni sia quella relativa alle autorizzazioni a procedere.

(*È approvata*).

L'onorevole Mazzolani ho presentato all'articolo 27 il seguente emendamento:

« In materia di verifica di elezioni non sarà ammessa mai la votazione per appello nominale ».

Ma non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Viene ora una modificazione proposta all'articolo 32 dalla Giunta del regolamento:

« *Aggiungere:*

« Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale ».

Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Segue l'articolo 32-bis.

« Le commemorazioni funebri sono fatte dal solo Presidente ».

**MEDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MEDA. Io non credo necessario ripetere le dichiarazioni che ha sempre premesso l'onorevole Modigliani a questo proposito.

È fuori questione che se noi dovessimo dire chi meglio di ogni altro possa commemorare qualsiasi uomo che di commemorazione sia degno, risponderemmo tutti: il nostro Presidente.

Senonchè è possibile, onorevoli colleghi, che una Camera, cioè un'Assemblea politica, si precluda la possibilità di manifestare, attraverso oratori dei singoli gruppi, i propri pensieri, i propri giudizi, i propri sentimenti nell'occasione di avvenimenti luttuosi, che assumano importanza politica? A me pare troppo.

So benissimo da che cosa proviene la proposta: proviene dall'abuso che si fa delle commemorazioni, per cui si ha una sfilata di oratori intorno, qualche volta, a nomi che sarebbero stati più che convenientemente ricordati.

MATTEOTTI. O dal silenzio.

MEDA. Ma l'abuso non deve giustificare la adozione di una norma rigorosa che domani potremmo da ragioni politiche sentirci costretti a violare.

Non voglio accennare a possibilità dolorose; ma noi sentiamo tutti che per il decesso di un uomo politico può determinarsi una situazione per cui sia incoercibile la volontà di un gruppo di fare una manifestazione: come volete che un partito rinunzi a prendere posizione il giorno in cui si parli di uomo che abbia rappresentato una parte importante nella vita del paese, e sia stato e sia oggetto di giudizi diversi e contraddittori? Può essere una necessità, un dovere, un bisogno.

Perciò desidererei che la norma venisse corretta per lo meno così: le commemorazioni funebri sono, normalmente, fatte dal solo Presidente; intendendosi che si farà eccezione nei casi di maggiore importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza di Trabia.

LANZA DI TRABIA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Meda.

Questa proposta da un lato tende a conformarsi a quanto viene praticato nell'altro ramo del Parlamento, dall'altro tende a limitare la verbosità eccessiva che certo si è manifestata in occasione di commemorazioni funebri.

Rispondo osservando in primo luogo che va tenuta presente la natura della nostra Assemblea, che specie dopo la riforma

elettorale, è certo assai diversa da quella dell'altro ramo del Parlamento; ne consegue che ai gruppi deve essere consentito in certe determinate occasioni - a parte il pensiero autorevole del Presidente - di esprimere i loro sentimenti.

In secondo luogo, per quel che riguarda la verbosità eccessiva che si è lamentata in occasioni di commemorazioni, bisogna notare che questa si ebbe soprattutto dal principio della passata Legislatura; mentre oggi si riscontra certo assai meno.

Ricordo, ad esempio, la commemorazione, che si ebbe l'altro giorno, del compianto onorevole Teso.

Bisogna anche tener presente, che vi sono occasioni in cui non si può contenere il sentimento della Camera. I colleghi che hanno fatto parte dello XXV Legislatura non dimenticheranno mai l'impressione profonda e la commozione che si ebbe nell'Assemblea quando fu improvvisamente annunciata la morte di Leonida Bissolati. L'onorevole Turati cominciò il suo discorso, ricordo le sue parole, dicendo: non so tacere, non so parlare. Ora se il « non so parlare », rispondeva alla commozione, il turbamento del suo animo; il « non so tacere » esprimeva la necessità prorompente di ricordare l'amico dell'anima.

Come potremmo, onorevoli colleghi, contenere il sentimento dell'intera Camera quando avvenimenti luttuosi la turbano e impongono ai colleghi di parlare? Come si può impedire all'allievo di commemorare il maestro, all'amico di commemorare l'amico, come si può impedire all'avversario di pronunziare una parola serena nel momento in cui ogni avversità deve necessariamente cadere?

Mi pare che si possa aggiungere un'ultima osservazione. Noi certamente desideriamo che le occasioni di parlare su questo argomento siano molto rare, ma anche per ciò dobbiamo sentire la necessità di non limitare il tempo che a queste manifestazioni è destinato.

Mi associo quindi alle osservazioni dell'onorevole Meda e propongo anzi che questo articolo venga completamente soppresso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. La ragione per cui la Giunta del Regolamento ha fatto la proposta è essenzialmente questa: non il desiderio di ridurre la dignità delle commemo-

razioni, ma anzi di renderla ancora più solenne.

Non crediamo affatto che il fatto che parli solo il Presidente possa ridurre il tributo di omaggio e di affetto al collega scomparso; crediamo anzi che il Presidente, il quale riassume tutta la Camera e tutti i partiti possa portare una parola di nobiltà come la Camera, che si abbandona molte volte alla disattenzione, non può portare. Sono più volte pervenute lamentele e anche proteste per le commemorazioni non sempre decorose fatte alla Camera.

Si è accennato a qualche solenne commemorazione; ma sappiamo pure quante volte le commemorazioni passino fra la inveroconda attenzione della Camera, ed è per questo che abbiamo fatto la nostra proposta.

L'onorevole Meda propone di temperarla con l'avverbio «normalmente» ma io faccio riflettere che vi è l'inconveniente che il «normalmente» diventi «regolarmente».

Per queste ragioni io pregherei il collega Meda di non insistere.

PRESIDENTE. Onorevole Meda, ella insiste nel suo emendamento?

MEDA. Se devo ritirare l'emendamento, voto contro l'articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 32-bis.

(Non è approvata).

Passiamo all'articolo 41.

A questo articolo la Giunta del regolamento propone le seguenti modificazioni:

«In fine del secondo comma aggiungere: e anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che sia impossibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascorrervi»:

Metto a partito questa prima proposta.

(È approvata).

Vi è una seconda proposta di modificazioni a questo articolo 41.

Aggiungere il seguente comma:

«Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto di Montecitorio, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Meda. Ne ha facoltà.

MEDA. Credo che sia necessario sostituire alle parole «recinto di Montecitorio»

le altre «recinto del palazzo della Camera» perchè non credo che Montecitorio sia il palazzo della Camera; Montecitorio non so esattamente che cosa sia; è solo l'uso che ci fa chiamare Montecitorio la Camera: forse il contenente per il contenuto.

PRESIDENTE. Nel palazzo.

MEDA. «Nel recinto del palazzo della Camera» mi pare più esatto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta l'emendamento dell'onorevole Meda?

BEVIONE, relatore. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito la proposta della Giunta con l'emendamento dell'onorevole Meda, accettato dalla Commissione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 67.

«Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo nel termine le vacanze.

«Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberata l'urgenza.

«Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nei comma precedenti.

«Scaduto il termine, il disegno o la proposta di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto a partito.

(È approvata).

Viene poi l'articolo 71.

Il primo comma di questo articolo attualmente è così concepito:

«Ove l'autore di una proposizione non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa». Ora la Giunta del regolamento propone di modificare questo primo comma così:

«Ove l'autore di una proposta non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore».

Vi sono, dunque, due innovazioni che la Giunta propone a questo primo comma e cioè: primo, l'obbligo della Commissione di invitare il proponente e, in secondo luogo, la facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

Poichè nessuno chiede di parlare su questa modificazione, la metto a partito.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 77.

Il primo comma di questo articolo è attualmente così concepito:

« I deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione. Le iscrizioni debbono essere fatte *pro* o *contro*. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente *contro* e *pro* ».

Ora la Giunta del regolamento propone che, alla fine di questo comma si aggiungano le seguenti parole:

« Il deputato che ha perduto il diritto alla parola per non essersi trovato presente al suo turno può iscriversi nella stessa discussione, in calce agli altri iscritti, ma non può cambiare il turno di parola con oratori iscritti prima di lui ».

TURATI. E perchè?

PRESIDENTE. Per punire la negligenza.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Prima di tutto domanderei alla Commissione del regolamento per quali ragioni, giacchè stava a rimaneggiare questo articolo, non ha cancellato quel ridicolo inciso che ci obbliga nelle discussioni a inscriverci sempre « *pro* o *contro* », distinzione che ormai nessuno piglia più sul serio.

In secondo luogo io mi oppongo alla modificazione per la quale chi è decaduto per assenza dalla prima iscrizione perderebbe il diritto, inscrivendosi in calce, di cambiare il suo turno con altri.

Il cambiamento dei turni ha una infinità di vantaggi anche per la Camera.

Prima di tutto non è esatto, onorevole Presidente, mi permetto di rispettosamente osservare, che la perdita del turno sia sempre effetto di negligenza.

Un deputato può essere stato indisposto, può essere stato occupato in altri doveri, senza dire di quello scherzetto, che è capitato anche recentemente, che, essendovi cinquanta o sessanta iscritti prima di lui, e potendo quindi sospettare di dover egli parlare il primo giorno, viceversa tutti quei cinquanta o sessanta spariscono come per un gioco di prestigio, ed egli si trova a dare parere pel primo.

In fondo, i più facilmente diligenti sono i disoccupati, quelli che non hanno niente da fare e che se ne stanno tutto il giorno nel salone dei passi perduti; le persone serie, occupate, come non possono sempre essere cortesi, così non possono essere nemmeno diligenti e non è giusto togliere loro la facoltà del cambiamento del turno, che è comodo per i deputati, comodo per le discussioni della Camera e che risponde alla logica delle cose.

PRESIDENTE. Ma non è già che sia vietato il cambiamento del turno; è vietato soltanto al deputato che ha perduto il diritto di parlare...

TURATI. È lo stesso; anzi, tanto più. Se lo ha perduto, avrà il desiderio di ritrovarlo! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BEVIONE, *relatore*. La Giunta del regolamento ha proposto questa modificazione anche perchè il Presidente possa meglio regolare la discussione ed anche un po' per dare una sanzione ai deputati negligenti che non potrebbero, così, modificare il turno di parola di coloro che erano iscritti prima di loro. Anzi, è essenzialmente per punire la negligenza e tutelare la posizione di coloro che sono iscritti prima, che si vuole vietare questo cambiamento dei turni.

Per queste ragioni prego la Camera di voler votare la proposta modificazione.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Sono d'accordo coll'onorevole Turati, perchè l'inconveniente avviene molto facilmente proprio a quelli che si occupano di più delle diverse questioni poste all'ordine del giorno della Camera, specialmente adesso che l'onorevole Presidente, con uno zelo che talvolta diventa perfino eccessivo per noi che dobbiamo lavorare, ha stabilito le sedute mattutine.

PRESIDENTE. Le ha stabilite la Camera.

MATTEOTTI. Certamente il lavoro in questi tempi è in gran parte merito del nostro Presidente, ma potremo arrivare al punto in cui coloro che appartengono ad una Commissione, non arrivino in tempo per poter poi parlare alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella insiste nella sua proposta?

BEVIONE, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma dell'articolo 77.

La Giunta propone:

« *Modificare la seconda parte del secondo comma:*

« Però, anche dopo dichiarata la chiusura, il proponente di un ordine del giorno potrà svolgerlo per un tempo non eccedente i 20 minuti, quando si sia iscritto prima della chiusura ».

MEDA. Attualmente non c'è limite?

PRESIDENTE. Non c'è limite.

MEDA. Allora mettiamo anche meno dei venti minuti.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Lo svolgimento di un ordine del giorno non può essere ridotto in limiti che, specialmente chi improvvisa, non può rispettare. Chi arriva col suo bravo pezzo di carta scritto, in dieci minuti dice fin troppe cose. Chi ha il maledetto vizio di pensare che Parlamento viene da parlare e non da scrivere, in dieci minuti non dice niente. Venti minuti rappresentano, per un oratore che debba improvvisare, il minimo necessario per svolgere efficacemente un argomento.

PRESIDENTE. Lasciamo venti minuti.

MEDA. Io partivo dal concetto che in pratica quando è scritto venti, voglia dire trenta; e quando è scritto dieci, voglia dire venti.

MODIGLIANI. Io spero che sia così.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Meda?

MEDA. No.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta della Giunta.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 80.

« *Aggiungere:*

« In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, gli ex-ministri o ex-sottosegretari di Stato che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione ».

A norma del regolamento, il deputato ex ministro non potrebbe neppure parlare per fatto personale.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'aggiunta all'articolo 80.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 80-bis.

« Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire ». Quest'articolo deriva da una proposta dell'onorevole Colonna di Cesarò.

L'onorevole Colonna di Cesarò voleva rendere obbligatorio il deferimento della questione a una Commissione nominata dal Presidente, invece la Giunta del regolamento ha lasciato in facoltà del deputato di rivolgersi al Presidente perchè nomini la Commissione. La Giunta non ha approvato la proposta dell'onorevole Di Cesarò nemmeno nella parte in cui questi proponeva che la Commissione fosse permanente, ed ha invece creduto più opportuno di deferire al Presidente la nomina della Commissione volta per volta.

Pongo a partito l'articolo 80-bis.

(È approvato).

Passiamo alle proposte relative all'articolo 90. La Giunta propone:

« *Dopo il terzo comma aggiungere:*

« Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, alla Commissione finanze e tesoro perchè siano preventivamente esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

« *Modificare il quarto comma:*

« La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione competente, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

« Ugual facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata ».

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Volevo domandare se questa trasmissione importa avere una risposta, perchè se questo importa, vuol dire che si creerebbero seri intralci alle discussioni.

Un emendamento può esser presentato anche la sera innanzi al giorno della discussione: e mi pare che applicando rigorosamente questa disposizione, ne può venire troppo spesso la interruzione e la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Sarà bene tenere presente l'articolo 90 vigente il quale dice:

« Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

« La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono non dà diritto a discorrere se non quando siano sottoscritti da cinque deputati.

« Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

« La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani, quando il Governo, o la Commissione, o dieci deputati non fra i proponenti dell'emendamento, lo chiedano.

« La disposizione del comma precedente non è applicabile agli ordini del giorno. »

La Giunta del Regolamento ha modificato lievemente questo articolo, per la prima parte nel senso che quando l'emendamento è stato presentato 24 ore prima, è fatto obbligo alla segreteria di inviare l'emendamento, oltre che alla Commissione competente, anche a quella finanza e tesoro; quando è presentato nel corso della seduta dà diritto, oltre che alla Commissione competente, anche a quella finanze e tesoro di chiedere il rinvio della discussione al giorno seguente.

Si tratta in conclusione di piccole aggiunte all'articolo 90 per dare alla Commissione finanze e tesoro lo stesso diritto già conferito alla Commissione competente, quando gli emendamenti implicino spese.

L'onorevole Modigliani ha facoltà di parlare.

MODIGLIANI. Mi pare che si potrebbe evitare il pericolo di cui si preoccupa l'onorevole Meda con due piccole modificazioni.

Togliere l'avverbio « preventivamente » e poi, nell'ultima parte dell'articolo, là dove si dice che la discussione può essere rinviata all'indomani « quando il Governo o la Commissione competente, ecc. » dire invece « o le Commissioni », il che servirebbe a significare che questo rinvio può essere domandato, sia dalla Commissione competente per materia, sia dalla Commissione finanza e tesoro.

PRESIDENTE. È detto nell'ultimo comma della proposta, onorevole Modigliani, ed è più chiaro: « Uguale facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro, ecc... ».

MODIGLIANI. Ha ragione. E allora mi limito a domandare che si tolga soltanto « preventivamente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Meda ha facoltà di parlare.

MEDA. Ho chiesto di parlare solamente per sollevare un dubbio.

Qui si dice: « Uguale facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro ».

Dunque in seduta è presentato un emendamento: la Commissione ha facoltà; ma come si fa a far funzionare in seduta la Commissione? È meglio dire: il presidente della Commissione...

MODIGLIANI. Si fa come fanno tutte le altre Commissioni.

MATTEOTTI. Avviene così anche oggi.

MEDA. Perchè, se si alzasse il collega Paratore a dire: Chiedo che si rinvii; un deputato qualunque può dire: Ma è lei la Commissione? La raduni, e vedremo.

PRESIDENTE. L'articolo 90 attuale parla pure di Commissioni, e l'inconveniente cui ella accenna, non si è mai verificato.

MODIGLIANI. La Commissione finanze e tesoro può delegare qualche suo membro.

PARATORE, *presidente della Commissione finanze e tesoro*. È quello che facciamo già, per deliberazione interna della Commissione finanze e tesoro. C'è sempre qui qualcuno delegato dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. C'è sempre un rappresentante. Che cosa proporrebbe onorevole Meda?

MEDA. Se la consuetudine ripara, non insisto.

PRESIDENTE. Allora toglieremo la parola « preventivamente », e sarà anche bene aggiungere la parola « anche » prima delle parole « alla Commissione finanze ».

Il comma da aggiungere al comma terzo del vigente articolo 90, risulterebbe dunque del seguente tenore:

« Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Al quarto comma dell'articolo 90, si propone di sostituire il seguente:

« La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione competente, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento ».

« Uguale facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata ».

Non essendovi osservazioni, lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo alla proposta di modificazione all'articolo 103-bis:

« Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero le-

gale, sarà tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

« I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale ».

MATTEOTTI. E cosa vuol dire?

PRESIDENTE. Vuol dire questo: che quando si procede alla votazione per scrutinio segreto, talvolta vi sono nell'Aula dei deputati che non vanno a votare, e proprio per loro manca il numero legale...

MATTEOTTI. E come si fa a dire che sono presenti?

PRESIDENTE. Lo constata la Presidenza.

MATTEOTTI. Ma come? Bisognerebbe che li chiamasse per nome...

PRESIDENTE. S'intende. Il Presidente dice: Invito l'onorevole X a votare. Se l'onorevole X non va a votare, ai fini del numero legale è dichiarato presente.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 103-bis.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

La seduta termina alle 13.

---

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia -

PROF. T. TRINCHERI.

---

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

